



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

197^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 29 aprile 2009

Presidenza del presidente Schifani,
indi della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-56
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	57-128
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	129-147

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	2, 3, 4 e passim
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa	2, 6
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	3, 4
ZANDA (PD)	4
D'UBALDO (PD)	5
AZZOLLINI (PdL), relatore	6
LEGNINI (PD)	6
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..	7

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI MINISINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

PRESIDENTE	7
------------------	---

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B:

PRESIDENTE	7, 11, 12 e passim
STRADIOTTO (PD)	7
BALDASSARRI (PdL)	8, 14
CARLINO (IdV)	9
BARBOLINI (PD)	9, 12
AZZOLLINI (PdL), relatore	12, 15, 16 e passim
CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa	12, 15, 16 e passim

INCOSTANTE (PD)	Pag. 13, 17, 18 e passim
D'UBALDO (PD)	16, 25
BASTICO (PD)	18, 19
ASTORE (IdV)	22
BIANCO (PD)	24, 30
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	31
BRUNO (PD)	31, 32, 55
DE LILLO (PdL)	32, 35
CUTRUFO (PdL)	34
COSENTINO (PD)	34
PISTORIO (Misto-MPA)	37
D'ALIA (UDC-SVP-Aut)	39
BELISARIO (IdV)	42
BRICOLO (LNP)	45
FINOCCHIARO (PD)	47
GASPARRI (PdL)	50
FOSSON (UDC-SVP-Aut)	53
FOLLINI (PD)	54
MOLINARI (PD)	54, 55

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .13, 14, 17 e passim

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 2009 56

ALLEGATO A

Ordini del giorno	57
Articolo 1 ed emendamenti	62
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno ..	63, 69, 72
Articolo 3 ed emendamenti	77, 78
Articoli 4, 5 e 6, emendamento e ordine del giorno	79, 82
Articolo 7 ed emendamenti	83, 84
Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno ..	85, 87, 90
Articolo 9 e ordine del giorno	91, 93
Articoli 10 e 11 ed emendamento	95, 97
Articoli 12 e 13 ed emendamenti	97, 101
Articolo 14 introdotto dalla Camera dei deputati	102

Articolo 15 ed emendamento	Pag. 103	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-	
Articolo 16 ed emendamento	104, 105	TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	
Articoli 17 e 18 ed emendamento	105, 107		Pag. 130
Articolo 19 ed emendamenti	108, 109	CONGEDI E MISSIONI	142
Articoli 20 e 21 ed emendamento	110, 113	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 22 ed emendamento	114, 115	Trasmissione dalla Camera dei deputati	142
Articolo 23 ed emendamento	115, 118	Annunzio di presentazione	142
Articolo 24 e ordini del giorno	118, 120	Assegnazione	143
Articolo 25	122	Approvazione da parte di Commissioni per-	
Articolo 26 introdotto dalla Camera dei depu-		manenti	143
tati	122	GOVERNO	
Articolo 27 ed emendamenti	123, 125	Trasmissione di atti	143
Articolo 28 ed emendamenti	126, 127	INTERROGAZIONI	
Articolo 29 identico all'articolo 27 approvato		Annunzio	55
dal Senato	128	Interrogazioni	144
		Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo	
<i>ALLEGATO B</i>		151 del Regolamento	145
INTERVENTI		Da svolgere in Commissione	147
Dichiarazione di voto del senatore Molinari			
sul disegno di legge n. 1117-B	129		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,39.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,42 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e si è passati all'esame degli ordini del giorno.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Ribadendo la convinzione, espressa nel corso della seduta antimeridiana, che lo strumento dell'ordine del giorno sia inadeguato a trattare in maniera definitiva questioni rilevanti quali l'assetto istituzionale e il sistema elettorale per le Camere, che andranno discusse in maniera approfondita dal Parlamento nell'ambito della procedura di revisione costituzionale, propone al presentatore dell'ordine del giorno G103 di modificarne il dispositivo, sopprimendo alcune lettere e ponendo come opzionale il riferimento all'elezione diretta delle Camere. A tali condizioni, l'ordine del giorno verrebbe accolto dal Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G104 condizionato alla riformulazione del testo che farebbe tuttavia salvo il riferimento al carattere unitario e indivisibile della Repubblica ed alla forma parlamentare dell'ordinamento.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Il testo dell'ordine del giorno G103 che si chiede di riformulare ha in realtà già subito una profonda e non indolore revisione nella fase di confronto che ha preceduto la sua presentazione in Aula. Al fine di non inficiare l'*iter* approvativo del provvedimento, i numerosi presentatori hanno accolto le indicazioni del Governo, convinti tuttavia di vedere salvaguardata la sostanza dell'ordine del giorno stesso, sulla quale peraltro si è registrata una convergenza *bi-partisan*. Alla luce della disponibilità così dimostrata, stigmatizza il rifiuto, da parte dei presentatori dell'ordine del giorno G104 di riformulare il testo espungendone il riferimento agli atti presentati nel corso della XV legislatura. Ricordando che l'ordine del giorno può contenere, per sua natura, soltanto degli auspici, accetta tuttavia l'invito alla riformulazione. (*v. testo dell'ordine del giorno G103 nell'Allegato A*). (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

ZANDA (*PD*). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G104 (*v. testo 2 nell'Allegato A*), ricordando che nel rispetto del lungo lavoro svolto dal Ministro per la semplificazione normativa e dal Senato, anche da parte del suo Gruppo sono state accettate riformulazioni non indolori e non sempre pienamente condivise purché fosse fatto salvo il contenuto sostanziale degli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104, accolti dal Governo, non vengono posti in votazione.

Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Procede all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

Presidenza della vice presidente MAURO

D'UBALDO (*PD*). La modifica apportata alla previsione concernente la disciplina di Roma Capitale, frutto dell'approvazione di un emendamento dei relatori durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, attribuisce al disegno di legge sul federalismo potere di intervento sull'ordinamento della Capitale, cui si aggiunge una estensione – che parrebbe residuale – all'ordinamento finanziario. L'emendamento 1.2 è volto a ripristinare lo spirito del testo originario precisando che l'ambito di intervento della legge è limitato all'ordinamento finanziario e non ad altre norme non meglio specificate. Sarebbe auspicabile che Governo e centrodestra smentissero la grave dichiarazione fatta dal capogruppo della maggioranza nel Consiglio comunale capitolino nel corso di una trasmissione televisiva, secondo cui a Roma sarebbe stato riconosciuto un rango di Stato nello Stato, che ha il solo risultato di ingenerare confusione sul disegno di legge sul federalismo.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati perché il testo in esame rappresenta la migliore mediazione possibile.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Condivide il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1 e 1.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), è respinto inoltre l'emendamento 1.2. È invece approvato l'articolo 1.

Saluto ad una rappresentanza di minisindaci e consiglieri comunali della provincia di Catania

PRESIDENTE. Saluta una delegazione di minisindaci e consiglieri comunali della provincia di Catania presente in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

STRADIOTTO (*PD*). Illustra l'emendamento 2.11 che integra il comma 6. La proposta prevede che il Governo, nella predisposizione

dei decreti legislativi, assicuri la coerenza con l'attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali.

BALDASSARRI (*PdL*). Illustra l'ordine del giorno G2.100 che impegna il Governo a garantire il percorso di rientro del rapporto deficit/PIL e a fissare nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria il limite di pressione fiscale complessiva, nonché un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione. Chiede all'opposizione, che ha finora assunto posizioni oscillanti su analoghe proposte, di esplicitare se il preannunciato orientamento favorevole sull'ordine del giorno dipende da motivi di merito ovvero dalla volontà di rinviare il disegno di legge alla Camera. (*Applausi del senatore Valentino*).

CARLINO (*IdV*). Illustra l'ordine del giorno G2.101 che impegna il Governo a precisare – in allegato al primo schema di decreto legislativo recante principi di armonizzazione dei bilanci pubblici – i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse. (*Applausi del senatore Pedica*).

BARBOLINI (*PD*). Illustra l'ordine del giorno G2.102 che impegna il Governo a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, simulazioni circa gli effetti redistributivi tra Regioni ed enti locali dei sistemi di finanziamento e perequazione previsti dal disegno di legge. Riconosciuto che il confronto parlamentare ha dato risultati positivi, resta ferma l'esigenza di stimare i flussi finanziari collegati alla riforma, un calcolo che il Governo avrebbe dovuto effettuare dopo la prima lettura. La transizione dal sistema della spesa storica alla determinazione dei costi standard è, infatti, delicata e implica la possibilità di scegliere tra diverse composizioni di entrate. La mancata chiarezza del Governo in materia finanziaria fa sorgere il sospetto che si vogliano occultare gli effetti distributivi del disegno di legge e che il Ministro dell'economia si riservi la possibilità di rinviare l'attuazione della riforma. (*Applausi dal Gruppo PD*).

AZZOLLINI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti. È invece favorevole agli ordini del giorno G2.100, G2.101. L'ordine del giorno G2.102 può essere accolto a condizione che sia accettata una modifica (*v. Resoconto stenografico*).

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Condivide il parere del relatore.

BARBOLINI (PD). Modifica l'ordine del giorno G2.102 (v. testo 2 nell'allegato A).

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10 e 2.11. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti anche gli emendamenti 2.7 e 2.9. Con votazione elettronica, chiesta dal senatore BALDASSARRI (PDL), è quindi approvato l'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.101 e G2.102 (testo 2) non sono posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Si conforma al parere del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Con successive votazioni il Senato approva gli articoli 3, 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamento e ordine del giorno.

D'UBALDO (PD). Illustra l'emendamento 6.1, che tende a perfezionare i poteri della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Sullo stesso argomento ha presentato l'ordine del giorno G6.100.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Invita a ritirare l'emendamento 6.1, mentre è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G6.100.

AZZOLLINI, *relatore*. Condivide il parere del Governo.

D'UBALDO (PD). Ritira l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non è posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Condivide il parere del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 7.1 (testo corretto) e 7.3. Il Senato respinge inoltre l'emendamento 7.2 (testo corretto).

PRESIDENTE. L'emendamento 7.4 è stato ritirato.

Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno.

BASTICO (PD). Con l'emendamento 8.5 si propone di ripristinare il testo approvato dal Senato, specificando che le spese connesse alle competenze legislative delle Regioni comprendono, per quanto riguarda l'istruzione, i servizi e le prestazioni inerenti l'esercizio del diritto allo studio. L'ordine del giorno G8.100 impegna il Governo, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, ad interpretare l'istruzione come comprendente i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio. (*Applausi del senatore Stradiotto*).

AZZOLLINI, *relatore*. Sull'emendamento 8.10 invita la proponente al ritiro, altrimenti il parere è contrario, come sui restanti emendamenti. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G8.100.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e accoglie l'ordine del giorno G8.100.

BASTICO (PD). Ritira l'emendamento 8.10.

Il Senato respinge gli emendamenti da 8.1 a 8.4. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 8.5 e 8.6 (testo corretto). Il Senato respinge gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G8.100, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

INCOStANTE (PD). Considerando peggiorative le modifiche introdotte all'articolo 8 dalla Camera dei deputati, preannuncia il voto contrario del Gruppo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e del relativo ordine del giorno.

ASTORE (*IdV*). L'ordine del giorno G9.100, sempre nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori pubblici, soprattutto al Sud, e dell'esigenza di definire regole certe, impegna il Governo a tenere conto, in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale, delle varianti territoriali che concorrono alla diversificazione del fabbisogno standard. Sarebbe stato necessario affidarsi ad istituti specialistici di ordine internazionale, al pari di altri organismi europei, per la determinazione dei costi standard e dei livelli essenziali di assistenza. Sull'articolo 9 annuncia pertanto il voto di astensione, con ciò volendo rendere il giusto riconoscimento ai meriti del Governo, ma invitandolo a porre attenzione, in fase di decretazione, ai temi evidenziati nei suoi ordini del giorno e emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G9.100.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Accoglie l'ordine del giorno, precisando al senatore Astore che il fondo perequativo regionale ha lo scopo precipuo di colmare il *gap* che si viene a creare tra le risorse derivanti dall'autonomia impositiva degli enti locali e delle Regioni ed il fabbisogno standard, mentre nella determinazione di quest'ultimo già sono adottati i parametri cui si fa riferimento nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G9.100, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva gli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e del relativo emendamento.

BIANCO (*PD*). L'emendamento 11.1 mira a introdurre meccanismi di premialità per i Comuni che gestiscano efficacemente in forma associata servizi pubblici.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.1. Il Senato approva gli articoli 11 e 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti.

D'UBALDO (PD). Gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3 si propongono di affinare la modalità di finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, correggendo l'impostazione del disegno di legge a beneficio di quei Comuni che non hanno le adeguate capacità fiscali per finanziarle.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3 e approva l'articolo 13. Il Senato approva l'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 15.1. Il Senato approva l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento riferito all'articolo 16.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 16.1 e approva gli articoli 16 e 17 (corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 18.1. Il Senato approva l'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.1, 19.5, 19.3, 19.4 e 19.2 e approva gli articoli 19 e 20 (corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 21.1. Viene quindi approvato l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 22.1 e approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

BIANCO (*PD*). L'emendamento 23.1 ha ad oggetto una delle norme più critiche del provvedimento che è frutto di una modifica approvata alla Camera dei deputati sulla disciplina, sia pure transitoria, delle Città metropolitane che il Senato ha voluto inopinatamente inserire nel disegno di legge, quando la sede più opportuna sarebbe stata quella del Codice delle autonomie. Sulla base di valutazioni di ordine esclusivamente politico, l'altro ramo del Parlamento ha inserito Reggio Calabria nell'elenco delle Città metropolitane, senza che essa posseda i requisiti previsti dalla disciplina. Il Gruppo del Partito Democratico non intende sottovalutare la specificità e la delicatezza dei problemi di Reggio Calabria, ma approvando tale ingiustificata norma si rischia di legittimare l'estensione di tale assegnazione anche ad altre città che potrebbero in futuro farne richiesta. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento in esame.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BRUNO (*PD*). Annuncia il voto favorevole, in dissenso dal Gruppo del Partito Democratico, sull'emendamento 23.1.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 23.1. Viene quindi ap-
provato l'articolo 23.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, e dei relativi ordini del giorno.

DE LILLO (*PdL*). Con l'ordine del giorno G24.101 si invita il Governo a tenere conto delle specificità della città di Roma, concernenti lo straordinario afflusso di turisti e di pellegrini, nonché lo svolgimento di manifestazioni politiche e sindacali, che aumentano il rischio di esposizione della città a emergenze di natura sanitaria. L'impegno che si richiede al Governo è di valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria per Roma capitale. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G24.100, previa sua una riformulazione con riferimento ai termini temporali del dispositivo (*v. Resoconto stenografico*).

Sull'ordine del giorno G24.101 invita il proponente al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Precisa che la materia sanitaria, per disposizione costituzionale, è affidata alla Regione e che la questione affrontata dall'ordine del giorno G24.101 deve essere riferita a quella sede.

CUTRUFO (*PdL*). Accetta di riformulare l'ordine del giorno G24.100 nel senso indicato dal relatore. (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

COSENTINO (*PD*). Ribadisce che con l'ordine del giorno G24.101, di cui è firmatario, non si impegna il Governo a stanziare nuove risorse, ma unicamente a valutare l'opportunità di considerare la specificità di Roma capitale nella gestione di possibili emergenze sanitarie. È disponibile a una riformulazione del testo, ma invita il Governo a rivedere il suo giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G24.100 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

DE LILLO (*PdL*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G24.101.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G24.101. Il Senato approva gli articoli 24, 25 (corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato) e 26 (introdotto dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 27.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3 e approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, e dei relativi emendamenti.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 28.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 28.2. Viene quindi approvato l'articolo 28.

PRESIDENTE. L'articolo 29 è identico all'articolo 27 approvato dal Senato. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto finali si svolgeranno in diretta televisiva a partire dalle ore 19. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 19.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Il Gruppo del Movimento per le autonomie esprimerà un convinto voto favorevole al disegno di legge delega sul federalismo in virtù della leale alleanza politica contratta con la maggioranza e perché persuaso dell'importanza dell'autonomia territoriale, culturale e politica, che è valore costituzionale e principio fondativo del Gruppo stesso. Quanti paventano che si annidi nel federalismo una minaccia all'unità nazionale fanno della vuota retorica, finendo per difendere piuttosto quel centralismo invasivo che negli anni ha violato il rapporto pattizio fra Stato e Regioni ed ha aggravato il divario abissale tra le diverse zone del Paese in termini di infrastrutture, redditi e impresa. Il federalismo che si vuole realizzare è basato invece sulla solidarietà nazionale e si propone di colmare i *gap* territoriali. È falsa la convinzione che la spesa pubblica sia più alta al Sud, alle cui risorse piuttosto si è attinto per fronteggiare anche la crisi attuale. Il federalismo fiscale è il primo passo necessario verso una complessiva riorganizzazione dello Stato in senso federale. Il Governo si è vincolato, inserendo fra i punti fermi del suo programma un piano straordinario per il Mezzogiorno, a sanare la dicotomia fra Nord e Sud del Paese: è indispensabile che, anche a fronte della lealtà ai patti di coalizione dimostrata dal Movimento per l'autonomia, questo impegno venga rispettato perché un federalismo che non si fonda sull'uguaglianza delle condizioni di partenza non potrà essere davvero equo e solidale e non potrà promuovere una concorrenza virtuosa tra le Regioni; sarà quindi destinato al fallimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). I senatori dell'Unione di Centro voteranno contro il disegno di legge sul federalismo, ulteriormente peggiorato dal passaggio in seconda lettura alla Camera. A preoccupare maggiormente è la genericità dei principi che in esso vengono enunciati e l'indeterminatezza dei costi della riforma, che da taluni vengono ipotizzati ammontare

addirittura a 100 miliardi di euro nella sola fase transitoria. Si pretende di diminuire la pressione fiscale e contemporaneamente la spesa pubblica, ma non si spiega a quale prezzo per i cittadini, data anche l'enormità del debito pubblico, di cui non si chiarisce chi si farà carico e il cui risanamento renderà impossibile qualsiasi ipotesi di sgravi fiscali da parte dello Stato. Quella che si prospetta è piuttosto una sorta di anarchia fiscale in cui i numerosi e non ben definiti livelli di governo locale potranno imporre le tasse che meglio crederanno, a ciò costretti anche dall'esigenza di coprire le numerose funzioni che saranno loro trasferite. L'indeterminatezza delle competenze lascia peraltro presagire un ulteriore peggioramento della riforma del Titolo V della Costituzione, che già aveva creato una moltiplicazione dei livelli territoriali ed una crescita esponenziale delle burocrazie locali. Se il superamento del criterio della spesa storica è condivisibile per eliminare le inefficienze, è da temere che, in un quadro di profonde differenze territoriali, economiche e infrastrutturali, il sistema dei costi standard finisca per tradursi in un aggravio proprio ai danni dei cittadini delle Regioni più in difficoltà. La copertura incerta degli strumenti destinati a garantire il riequilibrio economico e sociale mette a rischio l'unità giuridica ed economica del Paese, facendo prevalere l'interesse delle Regioni più forti. È evidente l'inutilità di questa riforma la cui entrata in vigore è peraltro differita al 2016 se non al 2020, una riforma che non gioverà di certo ai cittadini schiacciati dalla crisi, né alle diverse forze politiche che l'hanno sostenuta per motivi propagandistici o di opportunità. L'UDC si differenzierà in questo, opponendosi decisamente a questo federalismo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

Presidenza del Presidente SCHIFANI

BELISARIO (*IdV*). Il federalismo fiscale si configura come un nuovo tassello di attuazione della Costituzione, allorché, nell'avvicinare i cittadini e le istituzioni, consente il pieno godimento dei diritti in essa proclamati. L'Italia dei Valori, che in prima lettura ha espresso un voto di astensione quale stimolo al miglioramento del provvedimento, valuta positivamente le ulteriori modifiche introdotte al testo che hanno rafforzato in particolare le garanzie di uguaglianza e giustizia sociale, delineando un federalismo solidale e compatibile, e, pertanto, raccogliendo la sfida per l'innovazione rappresentata dal federalismo fiscale, voterà a favore del disegno di legge. L'Italia dei Valori è altresì consapevole che occorrerà continuare a vigilare nella fase di attuazione della delega affinché si registri una effettiva corrispondenza tra i principi in essa stabiliti e la loro concreta esplicitazione. I due ordini del giorno del Gruppo, volti al costante monitoraggio dei costi che potrebbero derivare in fase di attuazione e ad integrare i contenuti dei fondi perequativi, accolti dal Governo, rappre-

sentano un ulteriore elemento a sostegno del giudizio positivo sul provvedimento, alla cui discussione l'Italia dei Valori ha concorso in modo costruttivo e responsabile a conferma della bontà del metodo del confronto quando si tratta di riforme dell'assetto istituzionale. Significativa è l'introduzione nel provvedimento, su proposta della sua parte politica, del principio della responsabilità degli amministratori, con la previsioni di sanzioni nei confronti dei disonesti. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

BRICOLO (*LNP*). Il federalismo fiscale rappresenta una svolta storica che trasformerà la struttura dello Stato, smantellandone l'impostazione centralista e assistenzialista che non solo ha rappresentato una zavorra del sistema produttivo ma ha favorito la produzione del più alto debito pubblico in Europa. L'autonomia finanziaria che si riconosce alle Regioni e agli enti locali offre finalmente una risposta alla richiesta dei cittadini di istituzioni più vicine alle loro esigenze, assicurando che i proventi della tassazione andranno a favore dei territori e che gli amministratori pubblici saranno responsabili dello loro scelte. L'approvazione in via definitiva del disegno di legge rappresenta il coronamento di una battaglia iniziata dalla Lega, portavoce di un sentimento popolare di ribellione nei confronti dello Stato accentratore ed inefficiente, e dilagata nel Paese al punto che la portata innovatrice del federalismo è stata compresa anche al Sud, quale occasione per liberarsi da uno sterile assistenzialismo. La riforma infatti non dividerà il Paese ma è occasione di sviluppo, determinando risparmio di denaro pubblico e minore imposizione fiscale. I tempi celeri di esame del provvedimento, che giunge all'approvazione finale a distanza di meno di un anno dall'inizio della legislatura, nonché le modalità di lavoro intenso e costruttivo tra le forze politiche rappresentano motivo di orgoglio per il Parlamento: rivolge pertanto un ringraziamento generale a chi ha reso tutto ciò possibile e, in particolare, ai ministri Bossi e Calderoli. Occorre ora procedere al completamento della riforma nonché ad ulteriori modifiche dell'assetto istituzionale prevedendo il Senato federale. (*Applausi dal Gruppo LNP, del senatore Pastore e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*PD*). La celerità con cui il Parlamento giunge all'approvazione in via definitiva del federalismo fiscale e che è stata rivendicata come motivo di orgoglio dai rappresentanti della Lega smentisce in realtà il pensiero del Presidente del Consiglio secondo cui l'unico modo di governare è per decreti-legge e a colpi di maggioranza. Il risultato infatti è stato reso possibile dalla cooperazione tra le forze politiche intervenuta nel corso dell'*iter* parlamentare – a seguito della quale il testo è stato profondamente modificato rispetto all'impianto originario – a dimostrazione della vitalità del Parlamento. Peraltro, in concomitanza con la discussione del provvedimento, sono emerse anche le contraddizioni politiche esistenti all'interno della maggioranza sulla centralità da assegnare agli enti territoriali, come dimostrano i tagli di risorse e le misure assunte in materia di

ICI e sul tema dell'allentamento dei vincoli del patto di stabilità. Ma sono emerse anche le diverse impostazioni in tema di riforme istituzionali, in particolare l'evidente conservatorismo del Popolo della Libertà con riguardo tra l'altro al Senato federale e alle modalità con cui uscire dalla crisi. Il Partito Democratico, che esprimerà un voto di astensione, ha la carte in regola per sostenere il sistema federale, rivendicando il fatto che il disegno di legge si configura come l'attuazione di una parte rilevante della riforma del Titolo V della Costituzione voluta dal centrosinistra nella consapevolezza della necessità di modernizzare il Paese attraverso la valorizzazione degli enti territoriali. Al contrario, il Popolo della Libertà voterà a favore per ragioni di mera convenienza politica, tentando probabilmente di utilizzarla per giustificare l'adozione di un modello autoritario che rappresenta l'esatto contrario dello spirito del federalismo. Ma proseguire in una politica tesa a privilegiare innanzi tutto la convenienza e l'interesse di parte non giova al Paese. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni*).

GASPARRI (*PdL*). Il disegno di legge sul federalismo, ispirato al principio di sussidiarietà, è un tassello importante del disegno di ammodernamento dello Stato e contribuirà a responsabilizzare gli amministratori, a razionalizzare la spesa e a combattere gli sprechi. La riforma, che scaturisce dal patto sottoscritto tra Popolo della Libertà e Lega Nord, mette ordine rispetto alla confusa modifica del Titolo V, varata a colpi di maggioranza dal centrosinistra. Il disegno di legge, inoltre, prefigura un federalismo solidale, che contempla norme su Roma capitale e interventi speciali a favore del Mezzogiorno. La maggioranza non sottovaluta il contributo dell'opposizione e si augura che il dialogo possa proseguire nel lavoro di completamento del federalismo, che richiede innanzitutto l'adozione del Codice delle autonomie. Fermi restando tuttavia i principi fondamentali, il dogma dell'immutabilità della Costituzione va superato riconoscendo che il federalismo e il presidenzialismo costituiscono il nuovo carburante della democrazia italiana. La forza dell'attuale Governo è di natura politica ma occorre trovare un consolidamento sul piano istituzionale per rendere permanente, anche in diverse condizioni, questa forza che dà stabilità al Paese: la ricerca di convergenze più ampie sul terreno delle riforme istituzionali non può implicare il riconoscimento all'opposizione di diritti di veto, perché l'immobilismo che delegittima lo Stato e allontana i cittadini dalle istituzioni nuoce alla democrazia. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). In dissenso dal Gruppo, a nome dell'Union Valdotaïne, annuncia voto favorevole ad un disegno di legge che avvia un percorso federalista utile allo sviluppo del Paese. È positivo che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati abbiano tenuto conto delle osservazioni formulate dalle autonomie speciali, ma occorrerà vigilare sull'attuazione della riforma. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pinzger e Pistorio. Congratulazioni*).

FOLLINI (*PD*). In dissenso dal Gruppo e non avendo sposato il prevalente credo federalista, non voterà a favore di un disegno di legge di cui si ignorano gli effetti sul piano economico ed istituzionale. Il dialogo tra maggioranza e opposizione si fonda su alcuni equivoci, anche perché una seria riforma federale non dovrebbe moltiplicare i centri di spesa e dovrebbe muovere dalle istituzioni anziché dall'autonomia finanziaria. (*Applausi dei senatori D'Alia e Cintola*).

MOLINARI (*PD*). Nel dichiarare il proprio voto contrario in dissenso dal Gruppo, consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato nell'allegato dei Resoconti della seduta. (*v. Allegato B*)

BRUNO (*PD*). Associandosi alle considerazioni del senatore Follini e rilevando come la Camera non abbia apportato modifiche sostanziali all'impianto del disegno di legge, annuncia un voto contrario.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. I senatori del Gruppo LNP sventolano fazzoletti verdi).

PRESIDENTE. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 5 maggio.

La seduta termina alle ore 20,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,39*).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,42*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1117-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e si è passati all'esame degli ordini del giorno.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G103 e G104 (*Brusio*).

Scusate, colleghi, stiamo trattando un tema delicatissimo, quindi vi prego di fare silenzio. Vorrei conoscere il parere del Governo su tali ordini del giorno che affrontano problematiche su cui questa mattina ci siamo fermati e che, dunque, non abbiamo ancora risolto.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, a proposito dell'ordine del giorno G103, premetto che concordo nella maniera più assoluta con la posizione da lei espressa questa mattina, e cioè che non sia questa la sede in cui si debbano assumere decisioni che possono risultare definitive rispetto alla riforma della Costituzione che nel futuro si dovrà affrontare.

Il principio che ha guidato il Governo nella scelta e nel suggerimento di alcune riformulazioni è che in questa sede non debba essere definitivamente stabilito né che il sistema di elezione del Senato debba essere diretto né che debba essere indiretto, convinto, come sono, che sarà la discussione parlamentare sulle riforme costituzionali, che auspico si avvii in questo ramo del Parlamento, a sciogliere tale nodo. Personalmente, se dovessi indicare una soluzione, ne ipotizzerei una che andrebbe al di là del definire in questa sede il voto diretto o indiretto, per rinviarla in altra sede, però, non è oggi il momento per risolvere tali questioni.

Quindi, propongo al senatore Benedetti Valentini, presentatore dell'ordine del giorno G103, di eliminare dal dispositivo le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, mantenendo la lettera *b)* e riformulando la lettera *f)*, sostituendo le parole da «ed elette» fino alla fine con le seguenti: «e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini», proprio per tener aperta anche questa possibilità.

Sul medesimo argomento, l'ordine del giorno G104 verrebbe accolto nel testo dei proponenti, a condizione che il terzo capoverso del dispositivo sia così riformulato: «a promuovere la riforma della Costituzione, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento definito dalla Costituzione», che mi sembra possa raccogliere anche il consenso dei presentatori.

PRESIDENTE. Riassumendo, quanto all'ordine del giorno G103, lei propone di sopprimere la lettera *a*), di mantenere la lettera *b*), di eliminare le lettere, *c*), *d*) ed *e*), e di riformulare la lettera *f*).

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G104, si chiede di riformulare il terzo ed ultimo capoverso del dispositivo nel modo seguente: «a promuovere la riforma della Costituzione, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento definito dalla Costituzione».

Chiedo pertanto ai presentatori dell'ordine del giorno G103 se intendono accettare la proposta di riformulazione avanzata dal Governo.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, il nostro ordine del giorno G103 – dico nostro a buon titolo, in quanto reca non solo la mia insignificante firma, ma quella di 40 parlamentari del Popolo della Libertà – in sede di confronto, al quale ci eravamo detti del tutto disponibili, è stato sostanzialmente svuotato come un'arancia a cui si lascino soltanto gli «acinuzzi», signor Presidente.

Restano, quindi, la buccia e gli acinuzzi. Precisamente, abbiamo accettato di togliere il punto *a*), il punto *c*), il punto *d*) ed il punto *e*). Inoltre, non bastando, abbiamo accettato altresì di rimaneggiare largamente il punto *f*), con una dizione che mi permetto di rileggere integralmente – perché a questo punto anche la parola si va piluccando – e che dovrebbe essere, giusta le intese e non secondo i *desiderata*: «conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di piena sovranità legislativa democratica e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini».

Abbiamo dunque mollato pressoché su tutta la linea, nonostante che molti colleghi della maggioranza e delle opposizioni – lo ripeto, e delle opposizioni – ci abbiano incoraggiati, pregati, sospinti a mantenere la sostanza dell'ordine del giorno medesimo. Ciò nondimeno, siccome noi altri – e men che meno io, perché nessuno mi ha nominato sindacalista del Senato – non possiamo mettere in crisi un *iter* approvativo di un'importante riforma quale quella che si deve licenziare stasera, nè tampoco minare la stabilità di Parlamenti e Governi, ci siamo adattati ad accettare questa formulazione della buccia e degli acinuzzi.

A fronte di ciò, i nostri contraddittori non intendono, non dico fare la stessa operazione, ma neanche rinunciare a citare l'Atto Camera 553 e quindi, per rimando, a richiamare il contenuto di quell'Atto nella sua specifica elencazione dei punti.

A fronte di tutto ciò, cosa vi debbo dire? Eravamo al punto di non menare scandalo se di fronte a questa entrata a gamba tesa sulle riforme istituzionali la Presidenza, valutando l'esito del dibattito, avesse perfino inteso, nella sua libera determinazione, di dichiarare entrambi gli ordini del giorno improcedibili in questa sede, giusta quanto aveva avuto la bontà di dire alla fine della seduta antimeridiana. Non avremmo menato scandalo ma non va bene neanche questo.

Abbiamo anche proposto, tutte le volte che la presidente Finocchiaro e gli altri colleghi insistono nel richiamo all'Atto Camera 553, di riferirsi almeno all'Atto Camera 553 e agli altri atti presentati nella precedente e nella presente legislatura sullo stesso argomento. Neanche questo va bene!

E allora, signori – io non posso provocare, perché non sono l'ultimo arrivato, né i miei 40 colleghi intendono destabilizzare nulla – se credete, vogliate approvare la buccia e gli acinuzzi del nostro povero ordine del giorno per riaffermare almeno la dignità del Senato in questo processo di interlocuzione di riforme che si va a mettere in moto. Dopo, poi, fate quel che volete dell'ordine del giorno G104, che credo seguirò dall'esterno dell'Aula, ma vi dico: resti la piena sovranità morale del Senato e di ciascuno dei suoi membri, perché si tratta di meri auspici. Quando affronteremo la materia, ognuno sarà libero di sostenere quel che vuole; per quanto mi riguarda, con il limite che il Parlamento è fatto di Camere sovrane, elette dal popolo e nella pienezza dei loro poteri legislativi, e su questo spero di non restare solo. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, non me ne voglia: prima di dare la parola al senatore Zanda, le chiederei formalmente, ai fini della prosecuzione dei lavori, se accetta le proposte di modifica al suo ordine del giorno formulate dal Governo, perché, se le accetta, l'ordine del giorno si dà per accolto.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Zanda, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G104, avanzata dal Governo?

ZANDA (*PD*). Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dal Governo. Faccio rilevare al senatore Benedetti Valentini che tutti, nell'esame di questo provvedimento, abbiamo accettato anche delle soluzioni che non coincidevano totalmente con il nostro pensiero e con la nostra posizione politica. Tuttavia, io accetto la proposta del Governo per rispetto del lavoro del ministro Calderoli e del lavoro compiuto dal Senato per quasi un anno intero e penso che, nella sostanza, l'ordine del giorno mantenga i contenuti per i quali era stato presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'UBALDO (*PD*). Signor Presidente, vorrei far presente che nella città di Roma si fa tanto parlare dell'innovazione storica contenuta nella legge sul federalismo fiscale, ma che neanche il relatore ha avuto modo di illustrare quei piccoli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati e che ci permettono di ritornare sull'argomento.

In proposito vi è un aspetto curioso, perché la modifica introdotta dalla Camera, sulla quale ho presentato a mia volta un emendamento qui in Senato, ha permesso ai colleghi della Camera, in sede di principi generali, quindi nell'articolo 1, di affermare che le norme generali del disegno di legge sul federalismo fiscale hanno diversi obiettivi, alcuni dei quali sono ovvii ed altri sono specificati meglio.

Si è inoltre aggiunto che il disegno di legge «detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale». In un disegno di legge generale sulla fiscalità e il riordino dei tributi, quindi una normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, improvvisamente, nei principi generali, si dichiara che vi sono anche norme generali sull'ordinamento della capitale, anche di tipo finanziario. Non c'è quindi la previsione sull'ordinamento finanziario, come sarebbe logico e coerente, ma c'è un discorso sull'ordinamento e – si aggiunge – anche di tipo finanziario. L'emendamento 1.2 dichiara invece che il disegno di legge detta norme sull'ordinamento finanziario della capitale.

Signor Presidente, colleghi della maggioranza, signor Ministro, colgo l'occasione, incidentalmente, per riferire un episodio che credo l'Aula abbia il diritto di conoscere, perché stiamo parlando della capitale, della città che ospita le sedi istituzionali dello Stato, in primo luogo quelle del Parlamento.

Ebbene, ieri sera in una trasmissione televisiva il capogruppo della maggioranza capitolina Dario Rossin, collega del senatore Cutrufo qui presente in Aula, ha dichiarato che con il disegno di legge che stiamo per approvare a Roma viene riconosciuto il rango di Stato nello Stato. A mio avviso, quest'affermazione illustra ampiamente la situazione di confusione che viene alimentata: mi rivolgo al senatore Benedetti Valentini e prima ancora al senatore Nania che con tanta passione ci hanno fatto una lezione sul senso dello Stato.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,58)

(*Segue D'UBALDO*). Credo che quando nel Paese si raccontano cose bizzarre sul disegno di legge al nostro esame e si sostiene che Roma capitale assumerà il rango di Stato nello Stato si fanno affermazioni politicamente gravi; ritengo quindi opportuno che il Governo, la maggioranza e indirettamente anche il sindaco di Roma provvedano a smentirle categoricamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, con una premessa che varrà per tutti gli altri. Anche in questo caso non entro nel merito di ciascuna proposta, perché sono state tutte abbondantemente discusse davanti alle Commissioni riunite, anche durante la terza lettura. Pertanto, i miei pareri sono dati in maniera sintetica, perché li abbiamo motivati a lungo. Il segno generale è quello che ho illustrato nella replica; intendo cioè che questo testo oggi costituisce il miglior equilibrio raggiungibile, e per tali ragioni il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, nel merito e nelle ragioni della scelta operata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'Ubaldo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di minisindaci e consiglieri comunali della provincia di Catania

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è presente in tribuna una delegazione di minisindaci e consiglieri comunali della provincia di Catania, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B (ore 17,03)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

STRADIOTTO (*PD*). Signora Presidente, con l'emendamento 2.11 proponiamo di aggiungere alla fine del comma 6 l'indicazione che il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, tenga conto della necessità di considerare le disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali. In pratica, non facciamo altro che riprendere il ragionamento svolto stamattina dal collega Bianco relativamente al fatto che nel provvedimento in esame manca la Carta delle autonomie locali.

Il comma 6 stabilisce che almeno uno dei decreti legislativi emanati deve contenere i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei

bilanci pubblici e che un secondo decreto legislativo deve contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. Emanare questi due decreti legislativi senza avere chiare le competenze, cioè chi deve fare cosa, diventa un problema ed in questo senso riteniamo corretto che alla fine del comma 6 venga inserito un coordinamento e siano previste le materie fondamentali degli enti locali, facendo esplicito riferimento alla Carta delle autonomie.

BALDASSARRI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nello scorso mese di dicembre, in fase di prima lettura del provvedimento in oggetto, ho presentato alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a un emendamento che riproponeva, in sostanza, il contenuto dell'ordine del giorno G2.100. Quell'emendamento presentato in Commissione ottenne il parere favorevole del Governo e del relatore, ma i colleghi dell'opposizione, ad esso contrari, a voce del collega Legnini, minacciarono l'ostruzionismo sull'intero provvedimento. Per questa ragione l'emendamento fu trasformato in ordine del giorno, approvato da quest'Aula in sede di prima lettura.

Ovviamente, in questa terza lettura ho ripresentato l'emendamento in Commissione e questa volta, stranamente, al rovescio, per motivi riconducibili palesemente ad interesse di parte, l'opposizione in Commissione ha votato a favore, mentre la maggioranza lo ha respinto, evidentemente per il motivo per il quale abbiamo discusso, anche adesso, i vari ordini del giorno, cioè la necessità di non tornare ad una quarta lettura alla Camera.

L'atteggiamento dell'opposizione è quindi fortemente contraddittorio su questo specifico punto, che fissa in modo chiaro e netto gli effetti che dovranno determinarsi attraverso l'applicazione del federalismo fiscale sull'andamento della pressione fiscale in Italia nei prossimi anni e sulla conseguente necessità che l'obiettivo finale del federalismo fiscale sia quello di dare ai cittadini più servizi, migliori servizi e più controllo, secondo le responsabilità dei vari livelli di governo, e, alla fine dei conti, con meno costi per i contribuenti.

In questo senso, quindi, l'ordine del giorno G2.100 è identico a quello già approvato dall'Aula del Senato in prima lettura, con una sola modifica: il precedente ordine del giorno impegnava il Governo ad indicare il profilo di riduzione della spesa pubblica corrente e della pressione fiscale nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, mentre l'attuale ordine del giorno impegna il Governo a fare questo con chiarezza e trasparenza nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria che dovrà essere presentato entro la fine di giugno.

A questo punto vorrei che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, chiarisse la sua posizione e spiegasse a quest'Aula perché ciò che a dicembre è stato oggetto di minaccia di ostruzionismo sull'intero provvedimento ad aprile diventa invece strumento capzioso per rinviare ulteriormente alla Camera dei deputati il disegno di legge. Vorrei, perciò, capire se c'è un consenso sulla sostanza, cioè sulla necessità che si dica con chiarezza ai cittadini italiani che il federalismo fiscale è lo strumento

che consente di avere uno Stato e i vari livelli di governo di migliore qualità e ad un costo finale per il contribuente che negli anni deve ridursi secondo un percorso certo e credibile. (*Applausi del senatore Valentino*).

CARLINO (*IdV*). Signora Presidente, sono certa che l'ordine del giorno G2.101 troverà il consenso di tutti i colleghi, in quanto con esso chiediamo al Governo che in sede di attuazione di questa legge si tenga fede al dettato legislativo e che il federalismo fiscale si realizzi davvero senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi, impegniamo l'Esecutivo a precisare «i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse». (*Applausi del senatore Pedica*).

BARBOLINI (*PD*). Signora Presidente, come Partito Democratico noi – lo riconosceva anche il Ministro, questa mattina, nella sua replica – insieme ad altri aspetti abbiamo posto una particolare sottolineatura, in tutta la discussione sul federalismo, sull'esigenza di dare più trasparenza e più concretezza ai fattori di costo, di finanziamento e alle modulazioni con cui si passerà, opportunamente, dalla spesa storica alla spesa parametrata per standard e fabbisogni, in modo da garantire il finanziamento del livello delle prestazioni essenziali e delle funzioni essenziali dei Comuni, ed anche di quelle definite non fondamentali.

Riconosco che la discussione che c'è stata in prima lettura al Senato e poi l'ulteriore affinamento introdotto dalla Camera dei deputati hanno prodotto dei risultati e oggi, nel testo che verrà posto in votazione, ci sono precisi vincoli che impegnano a corredare i primi e poi i successivi decreti attuativi con i doverosi profili delle implicazioni contabili, anche relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard definiti sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Questo è un risultato che riteniamo possa essere ascritto ad uno dei significativi contributi che abbiamo portato nella discussione, che hanno determinato il miglioramento del testo inizialmente presentato alle Camere.

Tuttavia, si doveva e si poteva fare di più. Questo non è un appunto rivolto al ministro Calderoli, neanche ai presidenti di Commissione, al relatore o alla maggioranza, che hanno lavorato con uno spirito e un atteggiamento di concretezza e di attenzione al dialogo con l'opposizione che noi riconosciamo: credo che i risultati siano lì a dimostrare che questo è un modo giusto di far funzionare le Aule parlamentari. Tuttavia, se c'è qualcuno che andrebbe messo in castigo dietro alla lavagna è il Ministro dell'economia che, sì, qualche fugace passaggio l'ha fatto, ma non si è speso, non si è proposto, anche con le sue tecnostrutture, per dialogare ed interagire con le esigenze che avevamo insistentemente rappresentato e che erano state sottolineate anche nelle audizioni.

Noi non chiedevamo i conti, che si potranno fare solo dopo e a conclusione del processo; noi chiedevamo simulazioni su come si costru-

scono i nuovi flussi finanziari a copertura dei trasferimenti che vengono soppressi in base alle opzioni indicate nel testo del provvedimento, per poterne valutare le implicazioni e le conseguenze, anche allo scopo di poter fare scelte più consapevoli e meditate circa anche il *mix*, la composizione di quel *cocktail* di entrate che dovranno essere poi dettagliate per conseguire il risultato di garantire la copertura della spesa e innescare il processo dell'autonomia finanziaria.

Questa cosa si poteva fare, e certamente si sarebbe dovuta fare, dopo l'approvazione da parte del Senato del testo in prima lettura. Ricordo che il senatore Massimo Garavaglia, in un intervento fatto nelle Commissioni riunite in prima lettura, aveva riconosciuto la fondatezza di questa richiesta e di quella sollecitazione, e ragionava, credo, anche con l'esperienza di amministratore locale.

Questo non è stato fatto e io credo che non sia stato un caso. Forse – quest'ipotesi è un po' inquietante e dovrebbe esserlo anche per il Governo – ciò è avvenuto perché il Ministro dell'economia ha voluto tenersi le mani libere, dato che egli pensa che le riforme non si fanno in tempo di crisi. Al contrario, io ritengo che qualche riforma sia utile farla in tempo di crisi anche per uscire meglio da questa. È indubbio, però, che rimane in tutti noi un punto d'incertezza che non è stato sciolto: se le riforme sono serie possono facilmente avere un costo di incrementazione, anche quando producono benefici a regime. Su questa questione ci sarebbe piaciuto confrontarci.

Signora Presidente, c'è però probabilmente anche un altro motivo per cui non si è dato corso alle simulazioni. Queste avrebbero probabilmente fatto emergere che il processo di composizione e di scomposizione delle entrate, da porre a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali e di quelle da garantire come non fondamentali, determina effetti e conseguenze a macchia di leopardo: lo ammetteva questa mattina il ministro Calderoli ed uso infatti la sua espressione. Questo si verifica non solo nelle relazioni tra Nord e Sud, ma internamente alle diverse Regioni e alle diverse Province. È qui presente oggi il sottosegretario Molgora e io credo che, se noi avessimo pubblicizzato questi elementi, andando in campagna elettorale nella Provincia di Brescia egli avrebbe avuto qualche imbarazzo a giustificare cosa succede in un Comune o in un altro. Certamente; egli avrà meno imbarazzo a nascondere e occultare il tutto.

Con ciò voglio dire che qui vi è stata la scelta, sostanzialmente di opportunismo politico, di evitare di evidenziare in modo plastico che i paradisi finanziari millantati e le idee che «vi è salsiccia per tutti» e che si potranno anche «legare al guinzaglio i cani» non sono esattamente le situazioni che si verificheranno. Indubbiamente, vi sarà un risultato virtuoso di quest'operazione, che consisterà in più efficienza, più responsabilità, più trasparenza, e questo è un fatto positivo nell'interesse della modernizzazione del sistema Paese e della spesa pubblica; ma il Paese di Bengodi ce lo dovremo sudare e ciò avverrà nella fase di attuazione, quella più de-

licata e critica, nella fase di transizione, del passaggio da un modello ad un altro.

Queste sono le ragioni alla base della richiesta di questo ordine del giorno, perché quanto non è avvenuto prima non si può più eludere oggi.

L'Università Bocconi, anche su nostra sollecitazione, ha già predisposto delle simulazioni; sono già previsti, per le settimane prossime, seminari di approfondimento sull'argomento e anche altre università si eserciteranno in materia. Noi vorremmo che anche il Governo facesse doverosamente queste simulazioni con i suoi apparati tecnici, che sono di alta qualità. Se la Ragioneria generale dello Stato non vuole fare direttamente queste simulazioni, che il Governo si metta d'accordo con i Servizi del bilancio di Camera e Senato che, secondo me, hanno più competenze per poter sviluppare questa elaborazione.

Disporre di queste simulazioni è fondamentale nella fase preliminare alla definizione del primo dei decreti di attuazione: in primo luogo, perché vi sono margini di come sarà articolato il meccanismo di composizione del finanziamento del sistema che possono essere oggetto di confronto sulle soluzioni migliori da assumere; in secondo luogo, e soprattutto, perché emergerà il vero problema, che costituisce per me una preoccupazione e un cruccio (e dovrebbe esserlo anche per tanti altri che hanno fatto l'esperienza di amministratori locali), consistente nella modalità del governo della fase transitoria del passaggio dalla spesa storica alla spesa per standard e fabbisogni, con particolare riferimento alle realtà comunali e a quelle funzioni non fondamentali, che certo non saranno decisive per la vita delle persone, ma sono molto importanti per migliorarne la qualità della vita e per creare coesione sociale nelle nostre comunità.

Per esempio, il fatto che non si sia ancora sciolto il dubbio se, nel meccanismo di compensazione e di copertura, entreranno o meno le spese di investimento per le funzioni non fondamentali, secondo me non è un dettaglio così poco rilevante.

Questo ordine del giorno va in tale direzione, chiedendo che queste valutazioni vengano rese disponibili per le Camere prima dell'approvazione del primo decreto. Noi indichiamo anche il termine di quattro mesi, che ci sembra più che sufficiente, anche se siamo disponibili a ragionare su questo aspetto.

Quest'ordine del giorno potrebbe determinare un'utile assunzione di responsabilità da parte del Governo e speriamo che in questo modo si possa continuare, al di là del fatto che noi manteniamo un atteggiamento che punta meno sulla propaganda e più sulla serietà e sul rigore, un dialogo e un'interlocuzione che in questo periodo hanno prodotto risultati positivi nell'interesse generale del Paese. (*Applausi del Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere, per le ragioni già esposte, è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, come ho già spiegato per gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100 e G2.101 mentre, per quanto concerne l'ordine del giorno G2.102, il parere è favorevole a condizione che il primo firmatario, il senatore Barbolini, accetti di riformularlo, sostituendo, nel dispositivo, le parole: «alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alle Camere, non appena disponibili e comunque prima della presentazione del primo decreto legislativo».

Se il senatore Barbolini è d'accordo con questa modifica, il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, accoglie la modifica suggerita dal relatore?

BARBOLINI (*PD*). Sì, signora Presidente.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e sono disponibile ad accogliere gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere gli ordini del giorno.

BALDASSARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*PdL*). Signora Presidente, chiedo comunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Baldassarri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Baldassarri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	140
Astenuti	96

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.101 e G2.102 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D'UBALDO (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 6.1, al quale si è fatto seguire l'ordine del giorno G6.100, nel caso la maggioranza non dovesse approvarlo, riguarda il perfezionamento dei poteri della Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Con questo emendamento, in particolare, si prevede di consentire alla Commissione di avvalersi della collaborazione di una già istituita commissione, operante presso il Ministro dell'economia, che ha la responsabilità di vigilare sull'attività dei concessionari della riscossione.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, vorrei invitare il collega D'Ubaldo a ritirare l'emendamento perché, nel caso in cui dovesse essere mantenuto, il Governo esprimerebbe un parere contrario e, se lo stesso dovesse poi essere bocciato, non potrebbe più essere votato l'ordine del giorno G6.100, che il Governo è invece disponibile ad accogliere.

PRESIDENTE. Senatore D'Ubaldo, accetta l'invito del relatore?

D'UBALDO (*PD*). Signora Presidente, accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Invito a questo punto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere è favorevole.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1 (testo corretto).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1 (testo corretto), presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2 (testo corretto), presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. L'emendamento 7.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BASTICO (*PD*). Signora Presidente, a nostro avviso l'articolo 8 ha subito delle modifiche alla Camera dei deputati che sono peggiorative del testo approvato al Senato. L'articolo riguarda le competenze legislative delle Regioni, le conseguenti competenze amministrative e le relative modalità di finanziamento.

Con l'emendamento 8.5 noi proponiamo di ripristinare il testo originario che avevamo approvato al Senato. Proponiamo inoltre un'integrazione, che peraltro è stata ampiamente discussa in questa sede: collocare l'intero trasporto pubblico come competenza regionale finanziata sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel testo emendativo che qui proponiamo torniamo ad inserire le funzioni e le competenze inerenti il diritto allo studio e, per quanto riguarda la materia dell'istruzione, torniamo ad inserire un riferimento all'intesa Stato-Regioni sull'istruzione, che può determinare un ampliamento delle competenze regionali in materia di istruzione proprio sulla base di questa intesa di carattere generale.

Illustro anche l'emendamento 8.10, che reca una soluzione subordinata rispetto al più ampio emendamento 8.5 (che ho testé illustrato), di cui recupera soltanto la parte relativa al diritto allo studio.

Qualora non venissero approvati questi emendamenti che proponiamo (ho ascoltato infatti le motivazioni addotte dal relatore e dal Governo sull'impossibilità di accogliere emendamenti), illustro anche brevemente il contenuto dell'ordine del giorno G8.100, con il quale proponiamo un'interpretazione (che peraltro è abbastanza coerente con l'impianto legislativo vigente) del termine e della competenza relativa all'istruzione, in modo tale da includere in questa competenza anche tutte le funzioni relative al diritto allo studio. Mi riferisco alla possibilità di accesso all'istruzione per tutti i ragazzi e alla possibilità di un adeguato successo scolastico e formativo per tutto il percorso dell'obbligo. (*Applausi del senatore Stradiotto*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Circa l'ordine del giorno G8.100, sarebbe utile, per consentirne l'accoglimento, che la senatrice Bastico ritirasse l'emendamento 8.10; in questo caso, il parere sarebbe favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G8.100.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatrice Bastico?

BASTICO (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.10 è pertanto ritirato.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti ed accolgo l'ordine del giorno G8.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6 (testo corretto).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.6 (testo corretto), presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.10 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, desidero riprendere le considerazioni svolte dalla collega senatrice Bastico sulle questioni relative al diritto allo studio, che hanno peggiorato questo articolo, nonché sui temi del trasporto locale, espressi nell'emendamento su cui in precedenza abbiamo chiesto il voto elettronico.

Riteniamo dunque che l'articolo sia stato peggiorato rispetto alla versione precedente e pertanto voteremo contro, chiedendone la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ASTORE (*IdV*). Signora Presidente, illustrerò l'ordine del giorno G9.100 per dovere di cortesia nei riguardi del Ministro e del mio Gruppo, pur non essendo d'accordo, in sostanza, sull'utilizzo dello strumento dell'ordine del giorno che, come si suol dire, non si nega a nessuno. Avremmo preferito, come più volte abbiamo detto al Ministro, l'approvazione di un emendamento, che abbiamo chiesto sia in fase di prima che di seconda lettura.

Signor Ministro, non sono un ipocrita; lo dico in maniera molto chiara: per il federalismo mi sono speso, ho lottato nella mia vita per uno Stato delle autonomie, non sono mai stato un amministratore che ha pesato sulla disamministrazione. Pertanto credo fermamente che questa sia una rivoluzione che dobbiamo assolutamente portare avanti. Signor Ministro, stia attento agli ipocriti che le stanno vicino. Noi porteremo sempre avanti la battaglia per far sì che il federalismo, come mezzo, sia strumento di un'amministrazione chiara ed efficiente e porti soprattutto alla responsabilizzazione dei pubblici amministratori, specialmente di quelli del Sud. Lo diciamo da tanto tempo: siamo convinti che questo sia uno strumento valido.

Per fare questo, però, signor Ministro, ci vogliono regole certe: uno Stato moderno si costruisce non sulle furbizie, ma su regole che chiediamo ai pubblici amministratori e ai cittadini di rispettare. Mi sa dire allora, signor Ministro (glielo abbiamo chiesto più volte), come mai solo nell'articolo 13, quando viene descritto il fondo perequativo che le Regioni devono distribuire ai Comuni, sono state inserite alcune varianti, come il territorio o la composizione della popolazione? Si sa, signor Ministro, che vi sono alcuni elementi che – non per disamministrazione, ma oggettivamente – aumentano i costi. Noi avevamo chiesto di introdurre

tali parametri anche nel fondo perequativo gestito dallo Stato, all'articolo 9; avevamo chiesto, cioè, che gli stessi strumenti, le stesse correzioni, dovessero valere nella distribuzione del fondo perequativo per i livelli essenziali di assistenza.

Mi sarei anzi affidato, per la sua correttezza, che riconosco signor Ministro, e per la difesa dei deboli, ad istituti specializzati di ordine internazionale, come fa l'Organizzazione mondiale della sanità. Le chiedo come mai l'Organizzazione mondiale della sanità oggi dice che ogni anziano va considerato per un valore che poniamo essere uguale a 100 e ogni bambino per un valore pari a 10: ritengo infatti che si debbano considerare queste oggettività nella distribuzione del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, altrimenti è una baraonda.

Vi sono servizi, signor Ministro, che in alcune Regioni costano di più e altri che costano di meno e ciò dipende da tante circostanze diverse. Più volte ho portato l'esempio delle Prealpi, dove la sanità costa di più della sanità che viene erogata in altre zone del Paese in cui diversa è la densità abitativa.

Per quale motivo, allora, non si doveva prevedere questo paletto? Immagino che lei vorrà accogliere questo ordine del giorno, ma permettetemi di dire che in qualità di forza dell'opposizione non posso delegare la predisposizione della legge delega a chi conduce le trattative altrove.

Pertanto, la ringrazierò, nel caso intendesse accogliere l'ordine del giorno G9.100, ma annuncio fin d'ora – affinché non si creino problemi nel prosieguo dei lavori – che il mio voto sarà sempre di astensione, intendendo per astensione sia un richiamo a prestare maggiore attenzione, sia un riconoscimento dei meriti per ciò che è stato fatto, sia la condivisione di alcuni emendamenti presentati. Vuol essere anche, comunque, un richiamo a prestare attenzione ai decreti che in seguito saranno emanati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il parere è favorevole.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, mi vien da dire che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Ho cercato più volte di spiegare che il fondo perequativo interviene per colmare il *gap* che esiste tra le risorse dell'autonomia impositiva dell'ente locale, della Regione, rispetto al fabbisogno standard. Tutti gli elementi cui ha fatto riferimento il senatore Astore intervengono, invece, quando si calcola il passaggio tra il costo unitario standard e il fabbisogno. Dunque, non si può prevedere un intervento sul fondo perequativo perché si tratta di una differenza. Trovo, invece, assolutamente condivisibile che i citati elementi che diversificano il territorio vengano utilizzati come parametri per il calcolo del fabbisogno standard.

In conclusione, comunque, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno G9.100, così come è formulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO (*PD*). Signora Presidente, a partire dall'entrata in vigore dell'attuale Testo unico sulle autonomie locali si è realizzata nel nostro Paese una interessante sperimentazione.

Molti Comuni di piccole dimensioni si sono consorziati in unione di Comuni e hanno gestito in modo unitario alcuni servizi pubblici per i quali è riconosciuto un principio di adeguatezza per cui è preferibile che vengano gestiti da una comunità più numerosa di quella composta da alcuni singoli Comuni. Sono alcune centinaia le unioni di Comuni che hanno sperimentato con efficacia questa forma di gestione e noi riteniamo non sia opportuno procedere soltanto con un approccio di tipo draconiano, ma che sia prevista la possibilità di incentivare adeguatamente i Comuni a gestire tali funzioni in modo associato. È questa la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento 11.1 che in sostanza rappresenta un auspicio.

Al di là del voto che sarà espresso su di esso (mi rivolgo, in particolare, al Governo, e comprendiamo le ragioni per le quali si andrà probabilmente ad una bocciatura), sarà opportuno che il Governo adotti, anche nell'esercizio della delega, strumenti di incentivazione che consiglino ai Comuni di continuare con questa prassi che valutiamo positivamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'UBALDO (*PD*). Signor Presidente, illustrerò i tre emendamenti riferiti all'articolo 13 che hanno una funzione correlata. Si tratta di affinare – questa è la proposta che noi avanziamo – le modalità con le quali si finanziano i servizi e le funzioni non fondamentali.

Il disegno di legge sotto questo profilo non è garantista per i Comuni che possono non avere, per scarsa capacità fiscale, la forza per finanziare le funzioni e le attività non fondamentali. Questi tre emendamenti correggono tale impostazione che a noi non pare sufficiente del disegno di legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore D'Ubaldo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO (*PD*). Signora Presidente, vorrei chiedere un attimo di attenzione ai colleghi. L'emendamento 23.1, che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea, riguarda una norma che valutiamo con un giudizio molto critico rispetto a questo disegno di legge.

Il Senato, già in prima lettura – e la questione è stata poi ulteriormente aggravata dalla Camera dei deputati – ha deciso inopinatamente di inserire nel disegno di legge delega sul federalismo fiscale la questione relativa alla disciplina, sia pur transitoria, delle Città metropolitane, ed ha

fatto analoga scelta per quanto riguarda Roma capitale. Si è trattato di un compromesso politico, perché alcune forze politiche hanno voluto assolutamente che fosse così fatto.

Naturalmente, la sede propria per normare in materia di Città metropolitane era quella del Codice delle autonomie. Il fatto grave, ed ecco il senso dell'emendamento, è però che la Camera dei deputati ha inserito nell'elenco delle Città metropolitane una città, certamente bellissima e di grande rilievo e importanza nella storia del nostro Paese, ma che non è mai stata considerata da alcun atto normativo come una Città metropolitana. Con un colpo di mano politico, Reggio Calabria è stata inserita nell'elenco delle Città metropolitane, sulla base di una valutazione di carattere, lo ripeto, esclusivamente politico.

Noi consideriamo con la dovuta attenzione la città di Reggio Calabria, per ragioni che sono evidenti. Quando si è trattato, ad esempio, in una situazione molto delicata, di spostare nella prefettura di Reggio Calabria il coordinamento, ai fini del contrasto della criminalità organizzata, delle prefetture della Calabria, il Partito Democratico è stato in prima linea nel sostenere e nell'adottare quel provvedimento, che poi portò alla nomina del prefetto De Sena quale coordinatore dei prefetti della Calabria. Siamo sempre disponibili a considerare la specificità e la delicatezza dei problemi di Reggio Calabria, ma, francamente, troviamo che risponda ad esclusive valutazioni di carattere politico l'inserimento di questa città in tale elenco.

Non sarà difficile prevedere, a questo punto, che molte altre città (ne cito solo alcune: Padova, Verona o altre ancora) avranno titolo per chiedere altrettanto. Apriremo in tal modo la fiera dell'allargamento dell'elenco delle città metropolitane a Città che francamente non ne hanno i requisiti.

Per questa ragione, abbiamo presentato l'emendamento 23.1 che riporta la situazione a quella che è la legislazione vigente. Chiediamo pertanto che venga nuovamente adottato il testo che era stato approvato dal Senato. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

BRUNO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*PD*). Signora Presidente, annuncio che voterò in dissenso dal mio Gruppo, anche perché penso che la città dello Stretto possa essere una risorsa per l'Italia.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore D'Ubaldo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE LILLO (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno G24.101 cerca di porre l'attenzione su un aspetto della città di Roma capitale e precisamente sull'emergenza sanitaria, anche tenendo conto dei lavori della Commissione sanità e dell'indagine conoscitiva sull'emergenza sanitaria che tale Commissione sta svolgendo.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la «definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai

livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione».

In tal senso, riteniamo che vada posta un'attenzione particolare al tema della sanità a Roma e specificamente dell'emergenza sanitaria. È infatti di palese evidenza che Roma ha delle specificità, che le vengono riconosciute, nel settore dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei beni culturali e quant'altro. Riteniamo che sia opportuno impegnare almeno il Governo ad aprire un dibattito e un'analisi sulla specificità che Roma ha anche nel campo della sanità, che è di competenza chiaramente regionale, ma su cui per Roma si pone tale esigenza.

Vorremmo evidenziare un aspetto palese, che meglio di me potrebbe sottolineare il senatore Cutrufo, vice sindaco della capitale: Roma ha circa 20 milioni di presenze straordinarie ogni anno. Pensiamo ai turisti, ai pellegrini, agli eventi di carattere religioso straordinario (domenica scorsa, ad esempio, c'è stata una serie di beatificazioni), alle manifestazioni politiche dei vari partiti e dei sindacati, alle manifestazioni sportive.

Ebbene, la presenza straordinaria di circa 20 milioni di persone può comportare la necessità di un intervento straordinario, di emergenza sanitaria, in maniera non concordata. Ad esempio, su «Il Messaggero» di ieri, in un articolo a sei colonne, il sindaco Alemanno ha dichiarato che Roma è più esposta rispetto ad altre città a causa dell'elevato numero di turisti e pellegrini.

Questo elemento, che mi sembra quasi pleonastico, va riconosciuto; per lo meno il Governo deve porre una certa attenzione su tale specificità della città di Roma per l'eccezionalità degli eventi e per la presenza di questa grande mole di turisti. In caso di interventi di carattere sanitario di emergenza, alla Regione Lazio non viene riconosciuto alcunché per la sua specificità.

L'ordine del giorno G24.101, in maniera molto blanda, impegna semplicemente a valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria per Roma capitale. Attualmente, infatti, ciò non viene riconosciuto nella quotidianità, costituita dalla presenza annua di 20 milioni di pellegrini e turisti, e neanche nell'eccezionalità rappresentata da eventi di maggiore portata che vengono assistiti senza alcun riconoscimento dal sistema sanitario di emergenza della città di Roma e della Regione Lazio. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G24.100 chiedo al proponente di sostituire nel dispositivo le parole: «entro tre mesi» con le altre: «nel minor tempo possibile». Se questa modifica viene accettata, il mio parere è favorevole.

Invito i senatori proponenti a ritirare l'ordine del giorno G24.101, altrimenti il mio parere è contrario, perché le competenze in materia sanitaria attualmente sono molto ben delineate nell'ordinamento.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Costituzionalmente, le competenze specifiche della città e del Comune di Roma sono molto limitate e la materia è trattata quasi esclusivamente dalla Regione. Peraltro, è in corso un commissariamento dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio che prevede un piano di rientro. Credo, quindi, che tali considerazioni debbano essere riferite in quella sede.

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, accoglie la modifica proposta dal relatore?

CUTRUFO (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G24.101 se accettano l'invito a ritirarlo.

COSENTINO (*PD*). Signora Presidente, vorrei rispondere al Ministro.

Nell'ordine del giorno G24.101 non si chiede di dare risorse al Comune di Roma, non si stabilisce la relativa procedura né si definisce cosa si deve fare; tale atto segnala a quest'Assemblea e al Governo che, per le funzioni specifiche di capitale, Roma sostiene costi che non sono quelli previsti dalla quota capitaria per svolgere attività e servizi di emergenza nelle grandi manifestazioni del nostro Paese, del sindacato, della politica o connesse alla presenza del Vaticano. Infatti, quando una persona che viene da Tradate ha bisogno di un intervento di emergenza, l'assistenza parte dalla locale centrale del 118, non da Tradate.

Con l'ordine del giorno G24.101 chiediamo al Governo che in un quadro di federalismo vi sia un riconoscimento non generico dei costi, che possono essere valutati come tali: non stiamo chiedendo risorse aggiuntive. Pertanto, l'indirizzo che proponiamo al Governo non va nella direzione di stanziare nuove risorse, né di decidere quale ente deve averle (si deciderà in seguito se il Comune o la Regione), ma contiene un riconoscimento di principio: dove vi sono dei costi misurati, quelli sono diversi dalla normale quota capitaria. Siamo disponibili a una diversa formulazione, ma credo che sia giusto che il Governo e l'Assemblea accolgano questo intendimento.

PRESIDENTE. Quindi, l'invito al ritiro non viene accolto.

DE LILLO (*PdL*). Signora Presidente, manteniamo l'ordine del giorno e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G24.101, presentato dal senatore De Lillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore D'Ubaldo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.2, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 è identico all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

Colleghi, si è così concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto si svolgeranno in diretta televisiva a partire dalle ore 19.

Suspendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 19*).

Passiamo alla votazione finale.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signora Presidente, colleghi del Senato, il Movimento per l'Autonomia ha avuto, sin dall'inizio del percorso politico, oltre che legislativo, di questo provvedimento, un atteggiamento di grande apertura rispetto a questa riforma del sistema della finanza pubblica, perché la considera il giusto preludio a un più importante provvedimento di riorganizzazione costituzionale dello Stato in senso federale. Questo perché noi abbiamo posto a fondamento della nostra azione politica il valore dell'autonomia, non solo territoriale ma anche culturale e politica, che è un valore costituzionale. Inoltre, il nostro primo e più forte insediamento territoriale nasce in una Regione, la Sicilia, dotata di uno statuto costituzionale che sancisce il suo rango di Regione a Statuto speciale e, quindi, anticipatrice di un modello federalista, in quanto il rapporto tra Stato e Regione è un rapporto pattizio.

Dobbiamo dolerci delle tante occasioni in cui questo rapporto è stato violato, sia per l'invasività del potere centralista dello Stato, sia per l'insipienza e l'ignavia dei rappresentanti politici regionali, che non hanno mai posto a fondamento della loro azione il valore dell'autonomia e sono stati soccombenti rispetto a questa invasività del potere statale.

Il tema che è stato poi evocato in contrasto a questo processo di riforma federalista spesso è stato quello della minaccia all'unità nazionale, come se questo processo disgregasse una unità nazionale della quale noi non rinveniamo traccia se non in una falsa retorica. Questo è il Paese europeo che annovera al suo interno le regioni più ricche del continente e le più povere, con un divario drammatico sia nella dotazione infrastrutturale, caro signor Ministro per le infrastrutture, che nella qualità dei servizi, nel reddito pro capite e nell'incidenza delle imprese che agiscono sul territorio. È una differenza drammatica, alla quale 150 anni di falsa retorica dell'unità nazionale non hanno posto alcun rimedio, certamente anche per colpa di una cultura centralista che ha impregnato lo Stato, le istituzioni e le forze politiche. Nessuno ha posto rimedio in modo convincente a questa condizione.

Questo Governo ha assunto su di sé l'impegno, nel quinto punto del programma di coalizione, di avviare una serie di interventi strutturali per il recupero di tale divario. Registriamo, con rammarico, che quest'azione deve ancora dispiegarsi. Comprendiamo l'emergenza di una drammatica crisi economica internazionale, ma il fatto che la si sia fronteggiata traendo la gran parte delle risorse da quelle destinate al Mezzogiorno, sia attraverso i fondi FAS che attraverso i fondi strutturali, per finanziare gli ammortizzatori sociali, costituisce una doppia ingiustizia per questo Paese: verso il Sud, che è stato privato delle risorse destinate per legge al suo sviluppo, e verso l'intero Paese, che se non recupera questo divario e non realizza una sintonia tra le sue diverse aree è destinato ad avvitarci mortalmente anche nella crisi economica.

Operiamo lealmente con il Governo ricordando questo impegno, richiamando la sua responsabilità e richiamando questa lealtà ai patti di coalizione. La nostra lealtà non è mai mancata in quest'Aula e mai mancherà, a prescindere da qualche invito giornalistico a riflettere sulla sostanza della lealtà politica. Aspettiamo dunque che il Governo rispetti i suoi impegni, a fronte della nostra responsabilità politica che discende da un patto elettorale che intendiamo confermare e da un'alleanza sancita con il Capo del Governo nei tempi più duri della sua esperienza politica: all'indomani delle elezioni regionali del 2005, quando gli insuccessi del Governo allora in carica ne minacciavano la stessa stabilità, e confermata prima delle politiche del 2006, quando si prefigurava un successo ampio del centrosinistra (e non una risicata vittoria), con l'approssimarsi di cinque anni di dura opposizione.

Questa è la linea, questa è la coerenza del Movimento per l'Autonomia nei rapporti politici, ma anche nella fedeltà al suo patto con il territorio.

Consideriamo il federalismo equo e solidale una risposta vera per costruire un'autentica unità nazionale; un federalismo che promuova una concorrenza virtuosa tra i territori e che si fondi sull'eguaglianza dei punti di partenza. Amici, occorre sgombrare il campo anche dalla banalità e dai luoghi comuni. È pur vero che vi è una differenza profonda nel prelievo fiscale tra le aree del Paese, ma ciò discende dalla profonda differenza del reddito che si produce in quelle aree. Sfido chiunque a contestare il dato che in nessuna area meridionale la quota di spesa pubblica trasferita dallo Stato a quel territorio sia superiore alla quota trasferita in una Regione del Nord: non vi è nessuna Regione meridionale che gode di trasferimenti sulla spesa pubblica superiori alle Regioni del Nord. Questo elemento deve informare l'azione del Governo anche quando velocemente emanerà i decreti concretamente attuativi del federalismo.

Amici della Lega, sono convinto che la partita non si è chiusa oggi e che la sfida che il centralismo porterà all'iniziativa federalista cominci a delineare i suoi contorni più inquietanti. E il contorno più inquietante è il compagno di strada politico di questo processo di riforma costituzionale, vale a dire la riorganizzazione, sempre più forzata, del sistema politico at-

torno ad un bipartitismo che pretende di racchiudere in sé tutte le rappresentanze politiche, culturali e territoriali.

Noi, come Movimento per l'Autonomia, abbiamo reagito a questa pretesa e confidiamo nella volontà degli elettori di dotarci della forza necessaria a difendere il valore dell'autonomia, della rappresentanza politica e culturale. Consideriamo l'autonomia la nuova frontiera, la nuova sfida politica nel Paese, perché autonomia si coniuga con partecipazione democratica.

Se libertà vuol dire partecipazione – come cantava una straordinaria composizione di un artista unico, la cui compagna abbiamo l'onore di avere tra i colleghi di quest'Aula – la sfida del Movimento per l'Autonomia è una sfida di libertà, perché vuole assicurare la partecipazione democratica e la rappresentanza autentica dei territori. E questa legge elettorale per le europee, se da un canto soffoca la rappresentanza con un iniquo sbarramento, assurdo ed ingiustificato, dall'altro, attraverso il voto di preferenza, consente di ricostituire l'autenticità del rapporto tra eletto ed elettore, negata delle prassi insopportabili delle liste bloccate che in questi giorni si tenta di realizzare capziosamente, anche con alcuni meccanismi surrettizi.

Anche questa volta noi assicuriamo al Governo il nostro voto favorevole al provvedimento, pur con le modifiche apportate alla Camera dei deputati. Ma la nostra fiducia, il nostro apprezzamento e il nostro sostegno sono scanditi da un di più di vigilanza attiva affinché il processo federalista avanzi, affinché il sistema centralista arretri, affinché si ricostituisca un nuovo rapporto tra rappresentanza e autonomie e affinché questo Paese, attraverso questo virtuoso percorso di innovazione, possa davvero innescare un processo di sviluppo che tenda a riassorbire il divario tra le diverse aree e a determinare, non già la retorica dell'unità nazionale, ma un nuovo patto civile e politico della comunità, che dia vita alla vera comunità nazionale. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione di Centro conferma il proprio voto contrario a questo federalismo fiscale. Il nostro no è ancora più forte e convinto di prima, perché il vostro provvedimento è stato peggiorato alla Camera e torna qui in Senato carico di contraddizioni e di problemi irrisolti. Non basta, infatti, promettere che si ridurrà la pressione fiscale e si diminuirà la spesa pubblica: bisogna anche dimostrare che ciò corrisponde al vero. La verità è invece che questo provvedimento non serve né a contenere, né a razionalizzare la spesa pubblica.

Come può essere credibile, infatti, un federalismo nel quale non si sa chi fa che cosa e nel quale non sono definiti i livelli essenziali delle pre-

stazioni che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini italiani? Come può essere credibile un federalismo in cui le funzioni fondamentali degli enti locali sono definite forfettariamente? No, quindi, ad un federalismo «tanto al chilo», buono per tutte le stagioni, che costerà caro agli italiani, a quelli che stanno al Nord come a quelli che stanno al Sud; un federalismo senza numeri, del quale non si conosce nulla, e ciò che si conosce induce ad essere preoccupati; un federalismo così evanescente da essere affidato ad un numero elevatissimo di variabili: 12 tributi, 5 soggetti istituzionali che decidono, 11 criteri direttivi, 2 fondi statali, 8 procedure attuative.

Ma come si fa a teorizzare l'anarchia fiscale e spacciarla per una grande riforma? Secondo voi i conti devono essere fatti dopo e non prima di affidare a Regioni ed enti locali così ampi poteri di spendere e di tassare: secondo noi è pura follia.

Voi volete, per mero calcolo elettorale, una delega in bianco: ma quale credibilità avete per chiederla? Parlano per voi i numerosi provvedimenti federalisti che avete messo in campo in quest'anno di Governo: 140 milioni di euro per coprire i buchi del bilancio del Comune di Catania; 500 milioni di euro per coprire i buchi del bilancio del Comune di Roma; per non parlare del buco di 200 milioni di euro del bilancio del Comune di Palermo. Avete tagliato circa un miliardo di euro di entrate a tutti i Comuni italiani per darli a pochi e certamente non virtuosi Comuni. Avete fatto meglio e di più della «Banda del buco» e di Robin Hood messi insieme: non solo avete tolto ai Comuni buoni per dare ai Comuni spendaccioni, ma lo avete fatto rubando i soldi al Mezzogiorno, cioè saccheggiando a piene mani i fondi FAS.

Per non parlare della mancata soppressione delle Province, chiesta da tutti a gran voce prima delle elezioni, e che oggi invece fate diventare importanti centri di tassazione e di spesa.

Avete violato l'articolo 119 della Costituzione che vi obbliga a garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche delle Regioni e degli enti locali. Senza tale copertura, infatti, non vi è federalismo fiscale, perché non vi è certezza di entrata e di spesa.

E che dire dell'impatto del vostro finto federalismo sul debito pubblico? Il vostro federalismo fiscale non ne parla e non dice chi deve farne carico. Dal nostro punto di vista, è chiaro che lo Stato dovrà onorare il pagamento degli interessi sul debito e quindi non potrà ridurre la pressione fiscale. Pressione fiscale ed equilibrio dei conti pubblici fortemente compromessi dalla grave crisi economica, a tal punto che lo Stato sarà costretto a spogliarsi di quante più funzioni possibili, trasferendole a Regioni ed autonomie locali. Queste, a loro volta, saranno costrette a aumentare le tasse per coprire vecchie e nuove funzioni.

Avete però parlato del patrimonio pubblico e della sua distribuzione territoriale. Ma il patrimonio dello Stato non è posto a garanzia del debito pubblico? Come si fa a trasferirlo più o meno massicciamente a Regioni ed enti locali senza sottrarlo a tale importante garanzia e senza trasferire quote proporzionali del debito al sistema delle autonomie? Il vostro fede-

ralismo fiscale, secondo recenti stime, potrebbe costare alle casse dello Stato fino a 100 miliardi di euro per la sola fase transitoria (che dura fino al 2016). È quindi legittima la nostra denuncia, secondo cui questo falso federalismo scassa i conti pubblici e rischia di aggravare la già difficile crisi economica del Paese. È come mettere altra benzina sul fuoco, perché un Paese in cui le famiglie non riescono ad arrivare alla terza settimana è un Paese che rischia di spaccarsi sulla ripartizione delle risorse, così come la volete fare voi.

Avete la memoria corta, e questo è molto grave. Avete già dimenticato i guasti che la riforma costituzionale del 2001 ha prodotto nel rapporto tra Stato e Regioni. Avete dimenticato che quella riforma sbagliata ha avuto il solo effetto di far crescere tutti i livelli territoriali della pubblica amministrazione, alimentando le caste nazionali, regionali, provinciali e comunali di politici e burocrati. Noi abbiamo un'idea diversa del federalismo fiscale: competenze e funzioni chiare e nette dello Stato, delle Regioni e delle autonomie; un ruolo insostituibile dello Stato nella perequazione e nelle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale.

Il superamento della spesa storica come elemento che regola i rapporti finanziari dello Stato con gli enti territoriali è condivisibile, ma il costo standard deve essere depurato solo delle inefficienze della pubblica amministrazione e non anche delle differenze territoriali, economiche ed infrastrutturali che ancora oggi dividono il Paese. Voi caricate la differenza economica tra costo standard e costo reale sui cittadini inermi, che non hanno alcuna responsabilità per le inefficienze pubbliche. Cittadini che mettete nelle mani di cinque livelli di governo diversi, pronti a tassarli indiscriminatamente.

Con questo provvedimento scompare la unità giuridica ed economica del Paese, perché gli strumenti che garantiscono il riequilibrio economico e sociale tra Nord e Sud sono a copertura incerta, sfuggono alla decisione e al controllo dello Stato e del Parlamento e sono affidati agli interessi contingenti delle Regioni più forti. Con il vostro federalismo vengono meno tutti i sistemi di programmazione economica e si affida al potere discrezionale di quattro Ministri la decisione sulle infrastrutture di ogni genere e tipo. Delle Regioni a statuto speciale abbiamo ampiamente detto: con questo provvedimento se ne determina la cancellazione senza modificare la Costituzione.

Un federalismo fiscale, quindi, che non serve a nessuno: non serve agli italiani, che oggi chiedono al Governo solo di uscire dalla grave crisi economica e occupazionale in cui si trovano; non serve al Sud, perché non gli garantisce pari condizioni per poter competere con il Nord; non serve al Nord, perché non gli darà minore pressione fiscale e maggiore stabilità finanziaria; non serve alla Lega, se non per questa campagna elettorale, visto che la genericità delle norme e la entrata in vigore ultradifferita (forse al 2016, ma è più probabile al 2020) le regaleranno una piccola e modesta vittoria di Pirro; non serve a sinistra, perché non è lasciandogli il pelo agli elettori leghisti che si riprenderà dalla sua profonda crisi di identità e di credibilità. Serve forse al Presidente del Consiglio, che ha

già annunciato qual è il suo vero obiettivo, sostenendo il *referendum* elettorale: eliminare ogni forma di dissenso politico interno alla sua maggioranza e ogni forma alternativa di competizione politica.

Cari amici della Lega, l'onorevole Berlusconi ha trasformato questo pseudofederalismo fiscale in una clava contro di voi. Da un lato, fa finta di accontentarvi con questo provvedimento; dall'altro, lavora ad una intesa a sinistra sul *referendum* per cancellarvi. E voi dovete stare zitti, perché il patto elettorale è stato formalmente rispettato e non avete di che lamentarvi.

Cari amici del Partito Democratico, il vostro voto acquiescente sul federalismo fiscale (che noi rispettiamo anche se non lo condividiamo) non vi farà guadagnare punti. La vostra propensione all'accordo sul *referendum* elettorale rischia di indurvi in errore, consolidando quel finto bipartitismo che serve a rendere automatica e ripetitiva la vittoria del Popolo della Libertà. La delega in bianco chiesta da questo Governo serve solo a questo fine: ad un piccolo quanto significativo capolavoro politico in danno dei cittadini italiani.

Noi dell'UDC abbiamo deciso di cantare fuori dal coro, facendo una vera opposizione a questo federalismo falso, pericoloso ed iniquo. Abbiamo detto no e continuiamo a dirlo a gran voce, perché non vogliamo avere un peso così grande sulla nostra coscienza. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il progetto politico-istituzionale del federalismo fiscale ha come obiettivo l'attuazione della Costituzione e ne dà una chiave di lettura più conforme all'evoluzione sociale, economica, culturale e legislativa. Ridefinendo entrate e spese si tracciano infatti i veri confini e i reali livelli di governo e di responsabilità, dal centro dello Stato al più piccolo dei Comuni. È questa infatti una riforma che introduce cambiamenti radicali nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, prefiggendosi di diminuirne la distanza: parliamo infatti del godimento pieno dei diritti proclamati solennemente dalla Costituzione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, per quanto oggi rileva, senza distinzione di luoghi di residenza.

Dunque, la ripartizione di risorse tra Stato, Regioni, Comuni e Province è una grande questione, forse la più spinosa e probabilmente una delle più rilevanti. Il metodo impostato dal ministro Calderoli, che ringrazio a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, si è concretizzato in una collaborazione leale e costruttiva in Parlamento, cioè nel luogo primario e per noi unico della rappresentanza politica e democratica del Paese. Il voto di astensione che il nostro Gruppo aveva espresso al Senato in occasione della prima lettura voleva rappresentare un chiaro e propositivo stimolo

di proposta, volto al miglioramento del testo. Uno stimolo che ha portato all'incremento delle garanzie di uguaglianza tra i cittadini, di equità, di giustizia sociale, di rispetto dei vincoli di bilancio, di rafforzamento dei principi di responsabilizzazione di tutti i livelli di governo della Repubblica.

Abbiamo il dovere di essere fiduciosi, perché è giusto esserlo in una legge che si attendeva da circa otto anni, indispensabile per applicare concretamente la responsabilità fiscale, in senso federalista, nel nostro Paese. È vero, si tratta di un'aspettativa tutta da verificare sul piano della concretezza, attraverso il contenuto dei numerosi decreti delegati applicativi a cui viene fatto espresso rinvio. Certo, anche l'Italia dei Valori avrebbe voluto ulteriori ed importanti miglioramenti, ma le riforme – rispettato il principio sacrosanto di unità del Paese e di democrazia orizzontale e verticale dei diversi sistemi di governo – impongono concessioni reciproche, perché il sistema chiede riforme condivise, non da adottare brutalmente a colpi di maggioranza e sempre senza stravolgimento della Costituzione.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,22)

(*Segue BELISARIO*). Tra i punti che più caratterizzano il testo, anche sotto il profilo delle novità sostanziali, sono da sottolineare: il principio della sussidiarietà fiscale, l'introduzione dei costi standard, la titolarità dei tributi, la perequazione, la previsione di un sistema di contabilità pubblica e unitaria e del suo sistema di controllo. Per il nostro Gruppo è stato poi importante l'ulteriore e ultimo accoglimento di due ordini del giorno: l'uno volto al monitoraggio costante e puntuale dei possibili costi che potrebbero derivare dall'attuazione della presente legge delega e l'altro volto ad integrare i contenuti sociali dei fondi perequativi in capo alle Regioni ordinarie.

La scelta di un federalismo solidale e compatibile lo rende dunque diverso da come veniva tradizionalmente inteso fino a qualche tempo fa perché finalizzato a ricercare il giusto equilibrio tra efficienza e trasparenza delle prestazioni e la solidarietà che da sempre ha caratterizzato noi italiani.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la efficace ed equa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione potrebbe essere metaforicamente associata ad una raffigurazione pittorica: il Parlamento, attraverso il provvedimento che stiamo approvando, ha fornito al Governo, che avrà il delicatissimo compito di redigere i decreti delegati, la cornice, la prospettiva, i pennelli, i colori, la tela su cui lavorare. Se il Governo avrà la cura di dipingere questo quadro con lo spirito realista di fine Ottocento, mirando cioè alla completa aderenza tra la rappresentazione artistica (i decreti legislativi) e la realtà (il disegno di legge che

stiamo approvando), l'opera d'arte diverrà effettivamente straordinaria, innovativa e positiva per il Paese.

I parametri concreti per determinare i costi standard sono ancora tutti da costruire, e quando ciò avverrà si dovrà tener conto di tutte le variabili, ministro Calderoli, della dimensione dei territori, degli enti destinatari, delle loro condizioni fisiche e socio-economiche e delle caratteristiche delle popolazioni che si renderanno destinatarie e beneficiarie dell'eventuale perequazione conservativa, garante dell'esigibilità dei diritti di cittadinanza per tutti e su tutto il territorio nazionale.

Noi dell'Italia dei Valori scegliamo di sostenere questa innovazione e da oggi controlleremo con determinazione ferma per impedire al Governo di inserire nella cornice che il Parlamento oggi fornisce, dotata di paletti e di sanzioni, qualsiasi elemento di mortificazione degli elementi di legalità, trasparenza, responsabilità e solidarietà, valori che sono per noi imprescindibili in quanto possono rendere diversa e migliore la qualità delle amministrazioni e la qualità della vita dei nostri cittadini, di tutti i cittadini, di tutte e di ognuna delle singole parti del nostro Paese.

La positività dei decreti sarà direttamente proporzionale al loro grado di fedeltà e coerenza con la legge delega approvata.

Questo provvedimento e soprattutto il suo *iter* hanno dimostrato in modo evidente due elementi che voglio rimarcare in maniera puntuale: la responsabilità e la forza costruttiva dei Gruppi parlamentari dell'Italia dei Valori della Camera e del Senato, oltre che la conferma del valore assoluto che noi diamo alle decisioni parlamentari, e soprattutto la forza del dialogo costruttivo di cui sono capaci le opposizioni quando la maggioranza non cerca di prevaricare.

Qui ed ora voglio ringraziare i colleghi del mio Gruppo per l'infaticabile e prezioso lavoro svolto su questo provvedimento di cui sono orgoglioso ed a loro riconoscente. È per questo che siamo impegnati ad approvare questa norma.

Il senso del federalismo per noi dell'Italia dei Valori è il richiamo ai principi di responsabilità dei governi territoriali, lo dicevo in premessa. Abbiamo proposto, e la norma ora diventerà legge, che tale responsabilità fosse codificata tra i principi, oltre ad essere esplicitata, prevedendo sanzioni pesanti per gli amministratori spreconi, clientelari e bancarottieri, fino alla loro ineleggibilità alle cariche pubbliche. Non potrà e non dovrà essere più possibile che dopo sprechi e dissesti i responsabili restino impuniti e che i contribuenti di tutta Italia debbano pagare per quegli sprechi e per quei dissesti.

Questa legge deve rappresentare una grande sfida per l'innovazione istituzionale del Paese, una sfida nel tempo, cioè nel vivo di una crisi economica globale, e nello spazio, vale a dire al Nord, come nel Mezzogiorno del Paese. Il federalismo fiscale, infatti, serve al Nord per meglio contribuire alla crescita omogenea del Paese ed al Sud perché venga demolito il luogo comune di un territorio, vittima dei suoi stessi sprechi e bisognoso di un assistenzialismo ormai intollerante.

L'Italia dei Valori vuole mantenere viva e solida l'unità giuridica, economica e socioculturale della nostra Nazione e continuerà a lavorare perché tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza, possano godere di pari e di effettivi diritti e di pari dignità sociale, premesse ed essenza della nostra stessa democrazia. Per questo voteremo a favore di tale legge; per questo, e non per favorire una parte politica, che pure tanto ha fatto per portarla all'attenzione, né per fare un favore al Governo, ma perché riteniamo che il nostro Paese meriti l'innovazione.

L'Italia dei Valori accetta questa sfida e su questa sfida nei mesi e negli anni a venire vuole confrontarsi. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, Ministri, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi stiamo per approvare un provvedimento che entrerà nella storia di questo Paese. Con il federalismo fiscale si innescerà un meccanismo che trasformerà la struttura di questo Stato. Gli effetti saranno visibili a tutti, cambieranno tante cose ed in meglio. Cambierà il sistema del prelievo fiscale, il modo di amministrare la cosa pubblica; soprattutto, la cosa più importante, si andrà finalmente una volta per tutte a smantellare l'impostazione centralista e assistenzialista di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Un modo di amministrare che, ricordo a tutti, ha prodotto nel tempo il più alto debito pubblico d'Europa, uno dei più alti del mondo, una zavorra che ha frenato e frena ancora oggi l'intero nostro sistema produttivo.

Daremo finalmente autonomia finanziaria ai Comuni, alle Province, alle Regioni: la giusta risposta ai tanti cittadini che non si fidano più di chi amministra i loro soldi da lontano, nei Palazzi, nel segreto, ma chiedono invece forme di governo più trasparente e più vicine a dove vivono. Tanto per essere chiari: i soldi che i cittadini pagano in tasse rimarranno sul territorio; non andranno più tutti a Roma e non ci sarà più qualcuno che da Roma deciderà come spenderli. Saremo finalmente padroni a casa nostra! (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Taglieremo così sprechi e burocrazia ed andremo a responsabilizzare anche gli amministratori pubblici: sindaci, presidenti di Provincia o di Regione che sprechino denaro pubblico saranno commissariati e non potranno più essere eletti. La finiremo così, onorevoli colleghi, una volta per tutte, con opere pubbliche iniziate e mai finite, con le assunzioni per voto di scambio, con ospedali e strutture sanitarie costruiti e mai utilizzati. Tutto questo secondo il sacrosanto principio mai applicato nel nostro Paese che chi sbaglia paga. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Stiamo parlando, onorevoli colleghi, di una vera e propria svolta, che va a coronare un percorso iniziato ancora nell'Ottocento da Carlo Cattaneo, per cui il federalismo non è solo il modo più efficace per ammini-

strare lo Stato ma acquista il valore di una vera teorica della libertà, sulla base del principio che fuori dal diritto federale saremo sempre discordi ed infelici. Tesi riproposte negli ultimi decenni – è giusto ricordarlo – da Bruno Salvadori e da Gianfranco Miglio e che sono state sempre portate avanti con forza e determinazione dalla Lega Nord e da Umberto Bossi. Sono questi gli ideali su cui si è fondato il primo programma politico nella storia della Lega, pubblicato su «Lombardia Autonomista» nel 1982, che proprio al primo punto riconosceva la necessità di superare lo Stato centralizzato con uno Stato federale, capace di garantire, tutelare e rispettare tutti i popoli che ne fanno parte.

Questa battaglia noi della Lega Nord l'abbiamo iniziata da soli, con la stampa le televisioni e tutti i partiti della cosiddetta prima Repubblica contro, ce lo ricordiamo bene. Questa battaglia l'abbiamo fatta direttamente sul territorio, stando il meno possibile nei palazzi e il più possibile fra la gente. È così partita dal basso, dal popolo, una reazione sempre più forte, sempre più decisa, che ha di fatto cambiato radicalmente le cose. I partiti della prima Repubblica hanno perso, sono stati cancellati dal voto popolare, e quelli che sono nati hanno per forza di cose dovuto adeguare i loro programmi a questo nuovo sentimento popolare. Per questo voglio oggi ringraziare, a nome anche di tutti i senatori del mio Gruppo, i tanti militanti della Lega Nord (*Applausi dal Gruppo LNP*), che da anni, animati solo dalla loro passione, stanno combattendo per cambiare questo Paese. Scritte, volantini, manifesti, gazebo, incontri pubblici e feste sono serviti a far comprendere a tutti la bontà delle nostre proposte. Grazie a questo sforzo, queste idee sono uscite dai confini delle regioni del Nord per dilagare anche nel resto del Paese.

Oggi anche al Sud vogliono cambiare. In tanti si sono stancati di un assistenzialismo fine a se stesso, sterile, improduttivo, che in molti anni non ha cambiato le cose. I tempi sono dunque maturi per una riforma che non andrà a dividere ma che farà ripartire l'intero Paese. Raggiungeremo così finalmente gli altri Paesi europei, che da tempo si sono strutturati in un sistema federale. Nel nuovo millennio, infatti, nessuno Stato è in grado di garantire, attraverso un'amministrazione centralista, l'efficienza dei servizi alla popolazione. Per questo motivo la Spagna, la Gran Bretagna, la Germania, il Belgio – ne cito solo alcuni – hanno avviato o consolidato un processo devolutivo come risposta all'esigenza di miglioramento delle *performance* del sistema pubblico. Un esempio è sicuramente la Catalogna, una regione europea dove a fronte di un elevato livello di decentramento fiscale si registra un'importante crescita economica, collegata ad un forte sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Perché, colleghi, federalismo vuol dire risparmio di risorse, meno tasse, servizi migliori ai cittadini, anche e soprattutto a quelli più bisognosi (*Applausi dal Gruppo LNP*). E diventa così ancora più importante approvarlo oggi, vista la crisi economica che stiamo vivendo.

Per queste ragioni il federalismo fiscale lo possiamo considerare, senza ombra di dubbio, il provvedimento parlamentare più importante di questa legislatura. Un progetto che in molti non credevano possibile e

che invece oggi diventa realtà. Lo voteremo, è giusto ricordarlo, dopo solo un anno di vita di questa legislatura. Il Senato si è insediato il 29 aprile del 2008, oggi è il 29 aprile del 2009: sono trascorsi solo 365 giorni, esattamente un anno, un record per una riforma così importante. Abbiamo dimostrato a tutti che questo Senato sa lavorare bene e in fretta. Questi dodici mesi sono stati però molto intensi: riunioni preparatorie, audizioni nelle Commissioni, dibattiti, discussioni, confronti, passaggi parlamentari; tutto si è svolto, cosa mai vista in Parlamento, in un clima di lavoro sereno e costruttivo, senza scontri e senza contrapposizioni muro contro muro tra le forze politiche.

Per questo voglio ringraziare i Presidenti di Camera e Senato per come hanno sostenuto questa riforma, il ministro Calderoli (*Applausi dal Gruppo LNP*) per il grande lavoro di coordinamento che ha svolto, i Presidenti delle Commissioni interessate, tutti i Capigruppo ed i parlamentari per il contenuto personale che hanno dato.

Un ringraziamento particolare al nostro segretario federale Umberto Bossi (*Vivi applausi dai senatori del Gruppo LNP, che si levano in piedi. Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*), che come Ministro delle riforme è stato la mente e il regista di tutta questa operazione.

Oggi è sicuramente un punto di arrivo, ma, allo stesso tempo, possiamo considerarlo un punto di partenza per la trasformazione definitiva di questo Stato. Ora bisogna continuare con l'approvazione dei decreti attuativi, con il codice delle autonomie e con le riforme costituzionali. Tutto ciò lo possiamo fare usando lo stesso metodo di lavoro che abbiamo adottato per questa riforma e che ha sicuramente funzionato: il metodo del dialogo e del confronto con tutte le forze politiche presenti, sia di maggioranza che di opposizione.

Aboliremo così, tutti insieme, il bicameralismo perfetto, faremo nascere una Camera delle autonomie, un Senato federale, e andremo finalmente a ridurre il numero dei parlamentari: è quello che la gente ci chiede ed è ciò che faremo. Grazie alla Lega, questa sarà la legislatura del cambiamento e delle riforme. (*Applausi dal Gruppo LNP, del senatore Pastore e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Calderoli, signori rappresentanti del Governo, parto da una considerazione o, meglio, da una constatazione che pure è già stata fatta in quest'Aula (l'ha fatta proprio lei, ministro Calderoli, questa mattina), quella secondo la quale in sei mesi il Parlamento della Repubblica, ad un anno dall'inizio della legislatura, di cui oggi festeggiamo l'anniversario, è riuscito ad approvare una riforma come quella del federalismo fiscale e a smentire, forse soprattutto in ragione della complessità, della stessa difficoltà tecnica e della portata di questa riforma, il verbo presidenziale

(del Presidente del Consiglio, non del presidente Schifani) secondo cui l'unica possibilità di governare è per decreti-legge e l'unica possibilità di riformare è a colpi di maggioranza.

Il fatto è che – credo che questa considerazione sfugga in particolare ad una parte del Popolo della Libertà – sul federalismo fiscale è intervenuta una cooperazione politica, un convergere politico sempre esplicito e rigoroso, che ha fatto sì che il testo in esame sia di fatto molto distante dal testo e dall'impianto originario, abbia accolto molte delle nostre proposte e sia, in definitiva, un testo utile non solo per le Regioni ricche del Paese, ma anche per quelle che mostrano difficoltà.

Sul merito non torno: il nostro relatore di minoranza lo ha già fatto ieri molto bene in Aula e più volte ne abbiamo discusso. È il punto politico del voto di oggi che io vorrei affrontare.

Come è potuto accadere che, partendo da quel testo, si arrivi oggi, in sei mesi, all'approvazione definitiva in un clima di non compiuta condivisione (noi ci asterremo, come è noto), ma certo di una intelligenza vera su questo testo? Forse per l'accanimento o, meglio, per la determinazione che ha mostrato la Lega, per questa sorta di *laissez faire* che il Presidente del Consiglio ha concesso all'alleato leghista, intravedendo o vedendo con chiarezza la valenza identitaria che al federalismo fiscale veniva attribuita dalla Lega? Certo, ma queste non sono le ragioni, bensì le occasioni. Le ragioni sono altre e direi che sono tutte, ma proprio tutte, indicative del fatto che in questo luogo politico, che è stata la discussione durata sei mesi sul federalismo fiscale, si mostrino alcune contraddizioni molto vistose che sono maturate e si sono mostrate oggi con molta evidenza all'interno della maggioranza.

Cominciamo da una contraddizione, che è di pieno rilievo istituzionale e di grande valore politico, che riguarda il ruolo e le funzioni degli enti locali nel Governo del Paese; non solo, anche nel suo modello di sviluppo. Le questioni che abbiamo più volte affrontato in quest'Aula, quella relative all'ICI, quindi alla sottrazione ai Comuni di risorse importantissime per l'esercizio delle proprie funzioni e l'altra, che abbiamo condensato anche in un ordine del giorno a mia firma, che riguarda la variazione del Patto di stabilità, per consentire che i Comuni possano mobilitare risorse e quindi essere essi stessi fattori dello sviluppo, rappresentano una delle prime contraddizioni. A fronte delle politiche governative di abolizione dell'ICI e di penalizzazione dello slancio, delle possibilità degli enti locali, del loro ruolo nello sviluppo del Paese e nella codecisione rispetto alle scelte di governo, mi pare che questa prima contraddizione si mostri con ogni evidenza.

Tuttavia, potremmo anche affrontare le incoerenze che si manifestano sul terreno delle riforme istituzionali. Oggi il Popolo della Libertà, ed in particolare il suo Gruppo parlamentare qui in Senato, ha mostrato il volto del conservatorismo delle classi dirigenti – per dirla con Gramsci – da cui deriva l'ostilità al Senato federale, contro tutto e tutti, anche contro molti voti già assunti delle Assemblee di Camera e Senato anche in legislature precedenti, e quindi l'ostilità per il riconoscimento del ruolo delle Regioni

e degli enti locali nella determinazione delle politiche di governo. Dall'altra parte, coerentemente, le proposte che di volta in volta vengono annunciate alla stampa e ai *media* dal Presidente del Consiglio mostrano un carattere fortemente neoautoritario e un impianto prettamente centralistico.

Capisco che lo stesso ministro Tremonti sia gravato da una straordinaria responsabilità, quindi comprendo anche l'*animus* con cui si è posto nel momento in cui ha dichiarato che durante la crisi non si fanno riforme. Mi sembra invece che sia circolata fra di noi, con forza, in quest'Aula, dalle dichiarazioni del ministro Calderoli e dei rappresentanti del nostro Gruppo, l'idea che la crisi si vince in avanti, quindi con la sfida, l'innovazione, la riforma, con l'efficienza e la modernizzazione del sistema.

Ricordo inoltre l'argomento purtroppo ormai classico circa il ruolo del Parlamento, l'uso dei decreti-legge, le riforme costituzionali approvate a maggioranza *contra* l'esempio offerto da questo percorso politico condiviso.

E la vicenda che si è svolta oggi sugli ordini del giorno è proprio emblematica di queste contraddizioni. Se volessimo dare un nome ai protagonisti della vicenda che si è svolta qui (faccio questa notazione perché so quanto il senatore Benedetti Valentini sia un appassionato cultore del teatro), potremmo dire che il ministro Calderoli è il personaggio che presta fede agli impegni presi: il buono, l'affidabile; il senatore Benedetti Valentini è il luminoso interprete del conservatorismo delle classi dirigenti; il presidente Gasparri (nella difficoltà che gli riconosco in maniera proprio *sympathica*) tenta la strada della sottovalutazione.

Nessuna sottovalutazione! Non è possibile; non è questo il luogo, perché quegli ordini del giorno non sono raffrontabili con quelli che ordinariamente vengono approvati. Il Governo e chi li ha presentati hanno la consapevolezza che purtroppo non avranno un grande seguito, perché essi segnalano le questioni irrisolte per le quali ci asteniamo, sollecitano il Governo a provvedere e potrebbero segnare un altro pezzo di cammino condiviso, se quegli impegni che oggi sono stati accettati dal ministro Calderoli venissero poi condivisi e soddisfatti fino in fondo. Si potrebbe quindi dire che non finisce qui.

Checché ne abbia pensato il Presidente del Consiglio, il federalismo fiscale non è una testa mozzata che si concede alla Lega perché la infigga su una picca; è un pezzo dell'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione che noi volemmo e quindi in qualche modo è la condivisione di un'idea, di un assetto moderno dell'Italia, di una nuova destinazione dei centri di governo e di decisione, pertanto consacra quella riforma che noi volemmo e quell'impianto per il quale bocchiammo al *referendum* la controriforma voluta dal centrodestra.

Vorrei dire al collega Bricolo, che ha orgogliosamente rivendicato l'idea del federalismo contenuta sin dal primo programma della Lega, che anche noi abbiamo qualche antenato molto illustre: mi riferisco ad Altiero Spinelli; la nostra idea del federalismo parte da Ventotene. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il presidente Gasparri tenterà nel suo intervento di prenderci in castagna sul Senato federale, dicendo che bocciammo quella riforma del centrodestra che lo prevedeva. Non ci sono scorciatoie, però, presidente Gasparri: noi votammo contro quel modello di Senato federale, ma non illustro la storia precedente, il vostro voto in Bicamerale sul Senato federale e sulla riduzione del numero dei parlamentari, la fine ingloriosa della stessa Bicamerale. Avrei molti argomenti.

Voglio sottolineare una sola questione, che mi ha particolarmente preoccupato. Il presidente Gasparri naturalmente rivendicherà il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Colgo, peraltro, l'occasione per ringraziare ora – cosa che dimenticai di fare allora – il relatore Azzollini che ha condotto con grande scrupolo e grande intelligenza questa vicenda parlamentare. (*Generali applausi*). E io consento, naturalmente: il PdL voterà a favore; magari è contrario al Senato federale, però voterà a favore. Ma io vedo in questo un sintomo di quella indifferenza che spesso mostra il presidente Berlusconi, il *leader* della coalizione, rispetto a tutta una serie di questioni. È la stessa indifferenza per la quale oggi dice che voterà sì al *referendum*, cioè voterà a favore dell'abrogazione di quella legge elettorale, scritta dal ministro Calderoli, che, sacrificando ogni ragione dell'opposizione, volle a tutti i costi. Questa indifferenza io credo che non paghi. Non paga nei confronti dell'alleato (ma qualcuno potrebbe obiettare: «Non sono affari tuoi»), come se il prezzo che oggi si paga con il federalismo fiscale assolvesse da qualunque altra condivisione di fondo. Io, però, credo che non paghi perché, alla fine, questa indifferenza, attenta solo a ciò che onestamente si dichiara convenire, essere propria convenienza, rivela un'altra cosa: questa fortissima tentazione (più che una tentazione, direi) verso un modello autocratico, tutto orientato alla mera convenienza, tutto orientato al rafforzamento del potere di uno. Esattamente il contrario della filosofia del federalismo fiscale e di quell'idea di governo dell'Italia.

Ci preoccupa questa indifferenza, ma ci preoccupa soprattutto perché crediamo che non convenga al Paese. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni*).

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, voglio partire anch'io, come altri colleghi, dal rivolgere il mio ringraziamento al relatore, ai presidenti di Commissione Baldassarri, Azzollini, Vizzini, che in questi mesi molto hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo, a tutti i colleghi delle Commissioni, ai rappresentanti del Governo, numerosi, e, tra i tanti, ai ministri Calderoli e Fitto che fin dall'inizio hanno dato un contributo di passione e di competenza.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare, molto importante, che sta arrivando in terza lettura all'approvazione definitiva, contiene principi di grande rilevanza, quale una responsabilizzazione della spesa, in un impianto però solidale, a livello dello Stato unitario. Non ci sono parti del territorio che resteranno abbandonate. Non avremo però più amministrazioni in cui si spende a piè di lista, ma avremo amministratori che dovranno procurarsi le entrate e valutare con maggiore attenzione il livello delle spese.

Vogliamo uno Stato più moderno e questa legge è il primo grande banco di prova di questa legislatura, approvata – come è stato ricordato – dopo un anno dall'insediamento del presidente Schifani e dall'avvio del nostro impegno di legislatori.

Questa legge ci consentirà di razionalizzare la spesa, di combattere gli sprechi, di garantire meccanismi di solidarietà all'interno dello Stato. È una sfida che anche il Sud accetta ed affronta con determinazione. Questo provvedimento contiene norme che riguardano il Sud, dalla città di Reggio Calabria alle Regioni a statuto speciale, a tanti territori del Mezzogiorno che trovano risposte importanti.

Vogliamo più velocità nelle istituzioni. E il Popolo della Libertà, con la Lega, ha sottoscritto un patto politico che oggi raccoglie ancora più di ieri il consenso della maggioranza degli italiani. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ed è in ragione di tale patto che oggi giungiamo a questo traguardo. Con la maggioranza degli italiani andremo avanti in queste scelte fondamentali.

Voglio ricordare che questa non è una legge di alcuni contro altri, non è il federalismo del Nord contro il Sud. Voglio ricordare le norme per Roma capitale che sono state inserite in questa legge e che riconoscono per la prima volta il ruolo istituzionale della città capitale dello Stato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Ci siamo confrontati, abbiamo discusso e questi atti smentiscono le letture un po' prevenute e superficiali di alcuni nostri avversari. Prendiamo atto però, nel contempo, del ruolo propositivo dell'opposizione, che anche oggi è emerso in tanti aspetti e in tanti interventi, e non lo sottovalutiamo. Ci auguriamo di poter lavorare insieme con lo stesso spirito nella Commissione bicamerale che sarà chiamata ad approvare i decreti di attuazione. Abbiamo voluto insieme una Commissione bicamerale proprio perché questa legge nasce in Parlamento, appartiene al Parlamento e il Parlamento dovrà attuarla, farla vivere e renderla una grande risorsa per tutta la Nazione.

Dovremo andare avanti per valorizzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali, lo sviluppo delle aree a minore crescita e semplificare il sistema tributario; meglio sarebbe stato, colleghi dell'opposizione, se oggi aveste approvato quell'ordine del giorno del presidente Baldassarri che impegna ad affrontare con maggior vigore, fin dal prossimo DPEF, i temi della riforma fiscale. Completeremo questo lavoro con il codice delle autonomie locali, che sarà una tappa importante che affronteremo già dalle prossime settimane.

Vogliamo ricordare in questa legge il fondo perequativo per le Regioni con maggiore capacità fiscale; perché questo è un federalismo che si collega ad un principio di sussidiarietà, al riconoscimento dei corpi intermedi e al rispetto delle comunità locali.

Vogliamo insomma mettere un po' di ordine in quella riforma disordinata del Titolo V della Costituzione che la sinistra fece in fretta e con maggioranze risicate. Cominciamo a fare una riforma vera dello Stato, non le riforme con tre voti di maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Anche l'esito della votazione di oggi dimostrerà la nostra maggiore saggezza.

È giusto fare riforme insieme, ma deve essere un atto di volontà politica. La ricerca di convergenze non può nascere da ostruzionismi o da impedimenti ad un processo riformatore che il Paese da troppo tempo attende e del quale ha bisogno. Nei giorni scorsi Panebianco ha scritto sul «Corriere della Sera» che «la Costituzione del '48 (...) aveva concesso solo deboli prerogative al capo del Governo. Non ci si faccia ingannare» – prosegue Panebianco – «dalla forza che concentra in sé oggi il *premier* Berlusconi: si tratta di una forza che ha ragioni politiche, non istituzionali». La Costituzione è quella dei governicchi, era quella delle crisi ogni sei mesi: è la forza del Governo e della maggioranza che dà stabilità al Paese, ma servono riforme per rendere permanente tutto ciò. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Vogliamo quindi dire di sì al concorso delle volontà, ma diremo di no a un diritto di veto che condannerebbe all'immobilismo. La Costituzione si può cambiare: non è un totem ed è il capitolo ulteriore dopo questa sfida importante sul federalismo fiscale. Fermi i principi fondamentali, si possono introdurre innovazioni. Pietro Calamandrei disse: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione» – continua Calamandrei – «è un pezzo di carta, lo lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile». Noi vogliamo mettere, quindi, il combustibile del federalismo, il combustibile del presidenzialismo, il combustibile di una nuova Costituzione per la Repubblica italiana.

Quando arrivarono al termine i lavori dell'Assemblea costituente, Meuccio Ruini, Benedetto Croce e lo stesso Calamandrei dissero che si sarebbe presto giunti ad un tempo in cui la Carta Costituzionale sarebbe stata necessariamente riformata. Ecco perché, approvando questa legge ordinaria, guardiamo già al traguardo di una riforma costituzionale che è anticipata, appunto, da questa legge.

Il 7 gennaio 1981, intervenendo al comitato centrale del Partito comunista italiano, di cui era allora uno degli esponenti più autorevoli, Giorgio Napolitano affermava: si deve giungere ad una svolta effettiva nei metodi di governo, nel modo di concepire ed esercitare il potere, nei rapporti tra partiti, Stato e società, riaffermando pienamente i principi e le linee della Costituzione e ponendo mano a riforme e misure capaci di garantire il corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni. Ventotto anni fa, l'attuale Presidente della Repubblica, che nel Partito comunista italiano era una delle menti più aperte alle riforme, riconosceva inequivocabil-

mente la necessità di adeguamenti e ammodernamenti della nostra Costituzione.

Gli storici discorsi di Croce e Calamandrei, che prima ricordavo, andrebbero riletti oggi con attenzione, di fronte al tentativo di affermare il principio antistorico e antiggiuridico del dogma della immutabilità della Costituzione, secondo il quale chi vuole aggiornare alcune parti del nostro testo fondamentale sarebbe una sorta di sovvertitore della democrazia. Cari colleghi (e rispondo anche alla presidente Finocchiaro, al di là delle schermaglie su Senati federali o meno), la difesa e il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione non implica l'immobilismo per quanto riguarda la seconda parte della Carta. I nemici della democrazia sono coloro che negano le riforme, perché uno Stato obsoleto, non in sintonia con le esigenze dei cittadini, finisce per delegittimarsi. Una democrazia, se opportunamente riformata, invece si rafforza.

Il rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo ed altri capitoli andranno affrontati con coraggio e con spirito innovativo: ed è quanto vogliamo fare. Noi siamo lieti che su questo testo si sia realizzata una convergenza più ampia e siamo pronti ad accettare, sul terreno delle ulteriori e più importanti riforme, l'esigenza del confronto. Ribadisco, però, che non siamo disposti a subire i veti dell'immobilismo. Noi faremo le riforme in questa legislatura (*Applausi dal Gruppo PdL*), anche perché questo non lo hanno detto solo i Padri costituenti che mi sono permesso di ricordare né lo diceva, circa trent'anni fa, solo Giorgio Napolitano, ma lo dice la realtà della Costituzione materiale, quella che gli italiani vivono ogni giorno con una democrazia diretta che si è affermata fortemente, con una democrazia dei territori che è cresciuta con l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti delle Regioni.

Quindi, con questa legge sul federalismo fiscale, noi facciamo partire la stagione delle riforme e speriamo, cari colleghi, di essere in tanti al traguardo. Il Popolo della Libertà ci sarà con la maggioranza degli italiani. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, signori Ministri, responsabili del Governo, egregi senatori, voglio esprimere con questo intervento un voto di dissenso dal mio Gruppo e a nome dell'Union Valdôtaine e della maggioranza regionalista valdostana dichiarare un voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Prima di tutto per un giudizio positivo verso un percorso federalista, che oggi inizia anche per lo Stato italiano e che noi abbiamo già sperimentato, come utile e fondamentale per lo sviluppo, in più di 60 anni di esperienza autonomista.

Votiamo nuovamente sì, come nel precedente passaggio al Senato, ma confermati in questo giudizio dalle modifiche apportate al testo nella

discussione svoltasi alla Camera dei deputati e che tengono conto delle osservazioni fatte dalle autonomie speciali (e di questo ringraziamo il ministro Calderoli). L'articolo 27, infatti, non prevede più, nella nuova formulazione, il patto di convergenza per le Regioni autonome, norma che avrebbe comportato contrasti con quanto prevede il nostro Statuto. Allo stesso modo, accogliamo positivamente che in quattro articoli del testo siano richiamati i territori montani come sede di attenzione specifica. Questo passaggio sarà fondamentale per determinare i nostri costi standard; anche se, signor Ministro, bisognerà definire cosa si intende per montagna.

Con il voto positivo esprimo, comunque, il disappunto per la recente dichiarazione di un Ministro di questo Governo contro le autonomie speciali, ritenendo oggi che queste dichiarazioni siano state espresse solo a titolo personale. Anche per questo vigileremo sulla realizzazione della riforma che oggi verrà approvata, chiedendo al Governo nei passaggi successivi rapporti chiari e precisi. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pinzger e Pistorio. Congratulazioni.*)

FOLLINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FOLLINI (*PD*). Signor Presidente, da qualche tempo la religione politica in auge nel nostro Paese ha sancito una sorta di undicesimo comandamento, quello che prescrive all'Italia di diventare tutto ad un tratto un Paese federale.

Vorrei sommessamente segnalare ai cultori di questo credo, di cui non faccio parte, che la rigorosa osservanza di questo comandamento richiederebbe semmai di partire dalle regole e non dalle risorse, dal federalismo istituzionale e non da quello fiscale e soprattutto richiederebbe, almeno di questi tempi, di non moltiplicare i centri di spesa.

Con il voto di oggi si vorrebbe inoltre aggiungere un dodicesimo comandamento, quello che impone all'opposizione di partecipare gioiosamente a questo voto, senza conoscere né il costo economico, né le conseguenze istituzionali del consenso che con la nostra astensione siamo chiamati ad esprimere.

Non voglio turbare il clima di dialogo che da qualche giorno spira nella politica italiana, temo però che questo dialogo nasconda un equivoco: infatti, se questa legge verrà attuata, salterà la spesa; se questa legge non verrà attuata, salterà l'alleanza di governo. Per superare questa contraddizione temo che si stia facendo saltare il senso comune.

Per queste ragioni il mio voto sarà contrario. (*Applausi dei senatori Cintola e D'Alia.*)

MOLINARI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MOLINARI (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di poter depositare agli atti la mia dichiarazione di voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BRUNO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUNO (*PD*). Signor Presidente, non mi pare che rispetto alla prima lettura di questo atto vi siano state modifiche sostanziali, tali da farmi cambiare il voto già espresso.

Mi associo pertanto alle dichiarazioni fatte dal senatore Follini e dichiaro il mio voto contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	154
Contrari	6
Astenuti	87

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. I senatori del Gruppo LNP sventolano fazzoletti verdi.*)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 5 maggio 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,08*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B)

ORDINI DEL GIORNO

G103

BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO, DI GIROLAMO Nicola, AMATO, MUGNAI, LONGO, GIORDANO, GRAMAZIO, SCIASCIA, GIULIANO, SACCOMANNO, CURSI, PARAVIA, PONTONE, CENTARO, DELOGU, CASTRO, ASCIUTTI, BORNACIN, ALLEGRINI, COMPAGNA, FASANO, BALDASSARRI, SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO, SALTAMARTINI, VALENTINO, CORONELLA, BARELLI, IZZO, MORRA, CASOLI, BALBONI, POLI BORTONE, DIGILIO, PALMIZIO, GERMONTANI

V. testo 2

Il Senato,

nel momento in cui vota, in sede di terza lettura, l'A.S. 1117-B;

tenuta presente l'esigenza - sottolineata da molteplici esperienze delle precedenti legislature e dalla odierna ripresa di un vivace dibattito - di un' incisiva, organica e coerente riforma istituzionale coinvolgente, insieme ai livelli di governo delle Regioni e degli Enti locali, la forma di governo nazionale, le stesse Camere parlamentari, i procedimenti legislativi, nonché eventualmente altri organi di rilievo costituzionale;

considerato che alcune importanti riforme, soprattutto finalizzate ad ottimizzare l'efficienza delle Istituzioni, possono essere attuate a Costituzione invariata, mentre le ipotizzate riforme riguardanti forma di governo, composizione e funzioni e poteri delle Camere parlamentari, natura e funzioni degli altri organi ed enti previsti dalla Costituzione, comportano i più complessi procedimenti di modifica di parti della Carta fondamentale, cosicché le prime possono essere certamente favorite da un costruttivo dialogo tra i contrapposti settori del Parlamento, le seconde trovano in tale clima di dialogo addirittura l'auspicato contesto ideale perché le scelte riformatrici incontrino anche il più vasto e motivato consenso popolare,

impegna il Governo:

a sollecitare e propiziare un approfondito e argomentato confronto tra tutti settori del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni, senza remore di rigidità pregiudiziali o vincoli di posizioni già assunte, volto a concretizzare un quadro coerente di ammodernamento istituzionale sia mediante leggi ordinarie e innovazioni regolamentari, sia attraverso significative modificazioni di parti della Costituzione repubblicana, orientato verso:

a) rafforzamento dei poteri del Primo Ministro, con particolare riferimento alla nomina e revoca dei membri del Governo e alla facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere;

b) revisione del bi-cameralismo mediante superamento del bi-cameralismo perfetto e contestuale, ragionevole riduzione del numero dei Senatori e dei Deputati, perché si contemperino lo snellimento delle compagini parlamentari con la adeguata rappresentanza delle realtà popolari;

c) ridefinizione della «Camera Alta» o Senato della Repubblica come precipuo luogo rappresentativo del pluralismo politico, conferitore di fiducia all'Esecutivo;

d) previsione di regola della così detta «sfiducia costruttiva» per la sostituzione dei Governi in corso di legislatura, con garanzie di perdurante rispetto del voto espresso dalla sovranità popolare;

e) ridefinizione della «Camera Bassa» o Camera dei Deputati come assemblea del pluralismo territoriale e sociale, titolare di proprio ruolo rappresentativo non collegato all'Esecutivo da rapporto di fiducia politica;

f) conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di sovranità legislativa democratica ed elette a voto diretto dai cittadini, con riserva di deliberazione definitiva in capo alla «Camera Alta» quale organo di sintesi politica.

G103 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO, DI GIROLAMO Nicola, AMATO, MUGNAI, LONGO, GIORDANO, GRAMAZIO, SCIASCIA, GIULIANO, SACCOMANNO, CURSI, PARAVIA, PONTONE, CENTARO, DELOGU, CASTRO, ASCIUTTI, BORNACIN, ALLEGRINI, COMPAGNA, FASANO, BALDASSARRI, SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO, SALTAMARTINI, VALENTINO, CORONELLA, BARELLI, IZZO, MORRA, CASOLI, BALBONI, POLI BORTONE, DIGILIO, PALMIZIO, GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel momento in cui vota, in sede di terza lettura, l'A.S. 1117-B; tenuta presente l'esigenza – sottolineata da molteplici esperienze delle precedenti legislature e dalla odierna ripresa di un vivace dibattito

– di un' incisiva, organica e coerente riforma istituzionale coinvolgente, insieme ai livelli di governo delle Regioni e degli Enti locali, la forma di governo nazionale, le stesse Camere parlamentari, i procedimenti legislativi, nonché eventualmente altri organi di rilievo costituzionale;

considerato che alcune importanti riforme, soprattutto finalizzate ad ottimizzare l'efficienza delle Istituzioni, possono essere attuate a Costituzione invariata, mentre le ipotizzate riforme riguardanti forma di governo, composizione e funzioni e poteri delle Camere parlamentari, natura e funzioni degli altri organi ed enti previsti dalla Costituzione, comportano i più complessi procedimenti di modifica di parti della Carta fondamentale, cosicché le prime possono essere certamente favorite da un costruttivo dialogo tra i contrapposti settori del Parlamento, le seconde trovano in tale clima di dialogo addirittura l'auspicato contesto ideale perché le scelte riformatrici incontrino anche il più vasto e motivato consenso popolare,

impegna il Governo:

a sollecitare e propiziare un approfondito e argomentato confronto tra tutti settori del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni, senza remore di rigidità pregiudiziali o vincoli di posizioni già assunte, volto a concretizzare un quadro coerente di ammodernamento istituzionale sia mediante leggi ordinarie e innovazioni regolamentari, sia attraverso significative modificazioni di parti della Costituzione repubblicana, orientato verso:

a) revisione del bi-cameralismo mediante superamento del bi-cameralismo perfetto e contestuale, ragionevole riduzione del numero dei Senatori e dei Deputati, perché si contemperino lo snellimento delle compagini parlamentari con la adeguata rappresentanza delle realtà popolari;

b) conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di piena sovranità legislativa democratica e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini.

(*) Accolto dal Governo.

G104

ZANDA, BIANCO, CECCANTI, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in una democrazia parlamentare il quadro delle riforme costituzionali, l'ordinamento dello Stato e il sistema delle autonomie, le leggi elet-

torali e i regolamenti parlamentari debbono tendere ad un elevato livello di coerenza reciproca e di completezza complessiva;

la Costituzione della Repubblica, così come modificata nel titolo V, parte II, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, implica l'approvazione da parte del Parlamento di una normativa legislativa volta a determinare i principi fondamentali del sistema tributario cui la Costituzione stessa attribuisce la natura di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

il disegno di legge delega sul federalismo fiscale costituisce, quindi, una doverosa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo la forma dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

l'ordinamento complessivo dello Stato, così come viene delineato dalla Costituzione, e del quale la nuova normativa sul federalismo fiscale costituisce diretta attuazione, potrà dirsi completato solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento di ulteriori riforme anche di rango costituzionale,

impegna il Governo a:

ricercare in Parlamento, con spirito di leale collaborazione, ogni possibile intesa con i gruppi di opposizione sui temi delle riforme istituzionali, specie in vista di future modifiche della Carta costituzionale che tengano conto dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e la cui importanza impone siano approvate da uno schieramento parlamentare quanto più ampio possibile;

promuovere una riduzione significativa del numero di parlamentari secondo la linea dei diversi disegni di legge di revisione costituzionale di iniziativa parlamentare già presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nell'attuale XVI Legislatura;

promuovere la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento repubblicano definito dalla Costituzione.

G104 (testo 2)

ZANDA, BIANCO, CECCANTI, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in una democrazia parlamentare il quadro delle riforme costituzionali, l'ordinamento dello Stato e il sistema delle autonomie, le leggi elet-

torali e i regolamenti parlamentari debbono tendere ad un elevato livello di coerenza reciproca e di completezza complessiva;

la Costituzione della Repubblica, così come modificata nel titolo V, parte II, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, implica l'approvazione da parte del Parlamento di una normativa legislativa volta a determinare i principi fondamentali del sistema tributario cui la Costituzione stessa attribuisce la natura di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

il disegno di legge delega sul federalismo fiscale costituisce, quindi, una doverosa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo la forma dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

l'ordinamento complessivo dello Stato, così come viene delineato dalla Costituzione, e del quale la nuova normativa sul federalismo fiscale costituisce diretta attuazione, potrà dirsi completato solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento di ulteriori riforme anche di rango costituzionale,

impegna il Governo a:

ricercare in Parlamento, con spirito di leale collaborazione, ogni possibile intesa con i gruppi di opposizione sui temi delle riforme istituzionali, specie in vista di future modifiche della Carta costituzionale che tengano conto dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e la cui importanza impone siano approvate da uno schieramento parlamentare quanto più ampio possibile;

promuovere una riduzione significativa del numero di parlamentari secondo la linea dei diversi disegni di legge di revisione costituzionale di iniziativa parlamentare già presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nell'attuale XVI Legislatura;

promuovere la riforma della Costituzione contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento repubblicano definito dalla Costituzione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.

Approvato

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

EMENDAMENTI

1.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» con le seguenti: «e detta norme sull'ordinamento finanziario del Comune di Roma in quanto Capitale della nazione».

1.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle Regioni a statuto speciale».

**ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 2.

Approvato*(Oggetto e finalità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di fi-

nanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo

17, comma 1, lettera *e*), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti *internet* dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

soppresso (Si veda la lettera r).

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle partecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti inter-

venti siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z*) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h*), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da at-

tribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo,

previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h*). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

EMENDAMENTI

2.1

BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costi e i fabbisogni standard, nonché assicurare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 18;».

2.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

2.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finan-

ziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;».

2.5

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 2, lettera u), alle parole: «; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.» premettere: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente».

2.6

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 2, lettera mm) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato».

2.7

ADAMO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.».

2.8

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).

2.9

VITALI, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «i principi fondamentali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «norme in materia di:

- a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;*
 - b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;*
 - c) determinazione dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;*
 - d) armonizzazione dei bilanci».*
-

2.10

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 20» inserire il seguente periodo: «L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della "Carta delle autonomie locali" in cui saranno:

individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane;

stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».

2.11

STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, D'UBALDO, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ne assicura la coerenza con il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e relativo alla definizione della Carta delle autonomie locali».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

BALDASSARRI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

considerato che:

l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

nonostante tale incremento il rapporto *deficit*/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile

ai fini del contenimento di tale rapporto *deficit*/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva;

viste le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, in particolare in riferimento all'articolo 2, recante l'oggetto e le finalità della delega legislativa,

impegna il Governo:

a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria da presentare entro il 30 giugno del 2009 ovvero nel documento programmatico che sarà presentato nel corso del 2009 il limite di pressione fiscale complessiva - dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL - in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

a fissare, sempre nel documento di programmazione economica e finanziaria citato nel periodo precedente un percorso programmatico in ragione del quale, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non superi il valore del 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria, al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto *deficit*/PIL fino al suo completo azzeramento:

a fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;

a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

G2.101

BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione dell'A.S. 1117-B, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»,

premesso che:

l'assicurazione dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e la garanzia dei principi di solidarietà e coesione sociale sono menzionati come tratti caratterizzanti del presente intervento normativo. Gli obiettivi del provvedimento attuativo si sostanziano, in particolare: nella graduale sostituzione del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; nella «massima» responsabilizzazione dei medesimi livelli di governo; nell'effettività e nella trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché nel perseguimento dello sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese;

altro principio cardine che caratterizza positivamente il presente provvedimento, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni V e VI della Camera, si sostanzia nella clausola di copertura finanziaria, ai sensi della quale dal provvedimento in esame e da ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

considerato, inoltre, che:

tale clausola di invarianza degli effetti finanziari del disegno di legge si integra con il vincolo in base al quale l'attuazione della delega dovrà risultare compatibile con gli impegni in ordine al percorso di riduzione del debito e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sanciti nell'ambito del Patto di stabilità e crescita;

allo stesso modo, in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, rimane fermo il principio ai sensi del quale il Governo, in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge - dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse,

impegna il Governo:

a voler precisare - in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse.

(*) Accolto dal Governo.

G2.102

BARBOLINI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, ADAMO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, D'UBALDO, INCOSTANTE

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

durante la discussione parlamentare del disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale sono state più volte richieste le stime quantitative relative agli effetti prodotti nella distribuzione delle risorse tra i territori;

diversi istituti di studi economici hanno dichiarato, nel corso delle audizioni, che non è possibile conoscere l'effetto finale del provvedimento in mancanza della puntuale definizione dei costi e dei fabbisogni standard relativi ai diversi servizi, mentre è perfettamente possibile effettuare simulazioni sugli effetti prodotti dal provvedimento nella distribuzione territoriale delle fonti di finanziamento delle funzioni esercitate da regioni ed enti locali;

la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi delegati «sulla base dell'attività conoscitiva svolta» (*articolo 3, comma 5, lettera c*);

l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge prevede che «contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse»;

il primo schema di decreto legislativo, contenente tale relazione in allegato, deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo:

a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, simulazioni circa gli effetti redistributivi tra regioni ed enti locali dei sistemi di finanziamento e perequazione previsti dal disegno di legge, affinché essa possa efficacemente svolgere i compiti che le sono attribuiti.

G2.102 (testo 2)

BARBOLINI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, ADAMO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, D'UBALDO, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

durante la discussione parlamentare del disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale sono state più volte richieste le stime quantitative relative agli effetti prodotti nella distribuzione delle risorse tra i territori;

diversi istituti di studi economici hanno dichiarato, nel corso delle audizioni, che non è possibile conoscere l'effetto finale del provvedimento in mancanza della puntuale definizione dei costi e dei fabbisogni standard relativi ai diversi servizi, mentre è perfettamente possibile effettuare simulazioni sugli effetti prodotti dal provvedimento nella distribuzione territoriale delle fonti di finanziamento delle funzioni esercitate da regioni ed enti locali;

la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi delegati «sulla base dell'attività conoscitiva svolta» (*articolo 3, comma 5, lettera c*);

l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge prevede che «contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse»;

il primo schema di decreto legislativo, contenente tale relazione in allegato, deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere, non appena disponibile e comunque prima della presentazione del primo decreto legislativo, simulazioni circa gli effetti redistributivi tra regioni ed enti locali dei sistemi di finanziamento e perequazione previsti dal disegno di legge, affinché essa possa efficacemente svolgere i compiti che le sono attribuiti.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente

rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

EMENDAMENTI

3.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione».

3.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, dei quali» fino a: «in rappresentanza dei comuni» con le seguenti: «dei quali sei in rappresentanza delle regioni di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni di cui, uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane».

3.4

BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, MERCATALI, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento».

ARTICOLI 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso

il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Art. 5.

Approvato

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi,

in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Art. 6.

Approvato

*(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accerta-

mento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».

EMENDAMENTO

6.1

D'UBALDO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche della Commissione istituita in base al comma 2, articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, GERMONTANI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1117-B,

considerato che l'articolo 6 del disegno di legge interviene sui compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, attribuendole anche il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferiti;

rilevato che ai fini dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali è chiamata a svolgere un ruolo importante la Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con specifico riguardo all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione periodica, alla cancellazione e alla sospensione dall'albo, oltre alla revoca e alla decadenza della gestione, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

sottolineata l'opportunità che sia assicurato il raccordo tra l'attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e la Commissione di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,

impegna il Governo:

ad assicurare che la Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 collabori con la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e metta a disposizione di quest'ultima tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti dell'organo parlamentare indicati dalla legge.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 7.

Approvato

*(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni
e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera *b)*, numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera *b)*, numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni

percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

EMENDAMENTI

7.1 (testo corretto)

INCOSTANTE, ADAMO, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, BARBOLINI, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

7.2 (testo corretto)

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «criteri fissati dalla legislazione statale» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali».

7.3

ADAMO, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, LUSI, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione».

7.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione» *con le seguenti:* «riferibili al proprio territorio».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

- 1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera *a)*, numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a)*, numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera *b)*, in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota

deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera *a)*, numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

EMENDAMENTI

8.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative», con le seguenti: «all'esercizio delle loro funzioni».

8.2

BASTICO, MERCATALI, D'UBALDO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle prestazioni fissate dalla legge statale» aggiungere le seguenti: «e dei fabbisogni standard».

8.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

8.4

BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in condizioni» aggiungere le seguenti: «di uniformità,».

8.5

INCOSTANTE, VITALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1)».

8.6 (testo corretto)

STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: «, il trasporto pubblico locale».

8.7

BIANCO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»; dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1) sono perequate in base al principio dei fabbisogni standard, mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».

8.8

VITALI, INCOSTANTE, D'UBALDO, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, LUSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni».

8.9

INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BIANCO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il livello attuale di tali spese e i gettiti delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera d)».

8.10

BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, BIANCO, VITALI, LUSI, ADAMO, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti» con le seguenti: «per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

ORDINE DEL GIORNO**G8.100**

BASTICO, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1117-B,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 8 del disegno di legge in discussione, nell'elencare le spese comprese in quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1) dello stesso articolo 8 e dunque riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-

rantiti su tutto il territorio nazionale, non fa esplicito riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad interpretare, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione, nel comma 3, dell'articolo 8, «l'istruzione», come ricomprensivo i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h*), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato

con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno *standard*;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard* di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera *d)* sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

BELISARIO, ASTORE, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1117-B,

considerato che:

la «perequazione» è evocata due volte nel testo costituzionale. La prima, nell'art. 117, comma primo, lett. *e)*, Cost. che assegna allo Stato la competenza esclusiva sulla «perequazione delle risorse finanziarie», senza per la verità che tale ambito sia, nel contesto dell'art. 117, espressamente riferito al sistema interterritoriale. In pieno contesto interterritoriale - quello dell'art. 119 Cost. - si trova, invece, il secondo riferimento, per il quale «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». La Corte costituzionale non risulta peraltro essersi specificatamente soffermata sul tema, né sulla connessa nozione di «capacità fiscale». I riferimenti testuali, pur rilevabili, della Corte sono inquadrabili in un ambito normativo diverso rispetto a quelli citati, vale a dire quello dell'art. 119, quinto comma, Cost., relativo agli «interventi speciali»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1117 - B, fissa i principi ed i criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni. Il fondo perequativo statale - precisa il comma 1, alinea - è di carattere verticale: è dunque lo Stato a garantire, dal centro, i finanziamenti volti alla perequazione, mediante l'assegnazione agli enti beneficiari di quote del fondo perequativo;

la lettera *a)* dell'art. 9 istituisce quindi un fondo perequativo statale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale pro-capite. La lettera *b)* pone tre limiti all'azione perequativa che va a modificare le differenze territoriali: che vi sia un'adeguata riduzione delle differenze; che non si alteri l'ordine delle differenze territoriali; che non si impedisca la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Ai sensi della lettera *c)*, la perequazione deve: coprire la differenza tra il fab-

bisogno delle spese «essenziali», calcolate ai costi standard (il rinvio è alla lettera *b*) dell'articolo 8, comma 1); il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato escludendo sia le variazioni di gettito regionale prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria sia l'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale. Il fondo perequativo deve, inoltre, finanziare le esigenze derivanti dalla lettera *g*);

la lettera *d*) dell'articolo 9 dispone che la partecipazione di ciascuna regione alla perequazione avvenga non solo tenendo conto delle capacità fiscali (invero, l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione impone la capacità fiscale per abitante come parametro per la perequazione), ma anche dei vincoli risultanti dalla legislazione statale sui livelli essenziali delle prestazioni, in modo da assicurare costantemente ed in senso dinamico l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

la lettera *g*) dell'articolo 9 disciplina le modalità di perequazione per le spese «non essenziali», sulla base della nozione di «capacità fiscale». La «capacità fiscale» è definita in base al gettito medio nazionale pro-capite dell'addizionale regionale all'IRPEF calcolata all'aliquota media di equilibrio. L'aliquota media di equilibrio è quella che garantisce un gettito pari ai trasferimenti soppressi (art. 8, lett. *h*). Le Regioni al di sopra della media non partecipano alla perequazione (per le spese «non essenziali»). Le Regioni (individuate quindi come quelle con minore capacità fiscale) al di sotto della media partecipano alla perequazione (per le spese «non essenziali»). La perequazione (per le spese «non essenziali») è alimentata da una quota del gettito prodotto nelle altre Regioni. Obiettivo della perequazione (per le spese «non essenziali») è la riduzione delle differenze interregionali di gettito pro-capite rispetto al gettito medio nazionale pro-capite. La perequazione (per le spese «non essenziali») dovrà essere - a parità di altre condizioni maggiore per le Regioni con minor popolazione, ma solo per quelle Regioni al di sotto di una soglia demografica da identificarsi da parte del legislatore delegato,

considerato, tuttavia, che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame disciplina l'entità e il riparto della perequazione per gli enti locali. In particolare, la lettera *c*) prevede che la ripartizione della perequazione tra i singoli enti, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali, avvenga in base a due tipi di indicatori di fabbisogno, uno di carattere finanziario (spesa corrente) ed altri relativi alle infrastrutture (spesa in conto capitale). La lettera *d*) detta le modalità per la definizione della spesa corrente standardizzata («fabbisogno»), ai fini di cui alla lettera *c*), che tale nozione considera tra gli indicatori che definisce. Tale spesa è computata sulla base di una quota uniforme pro capite, corretta con una serie di parametri atti a valutare la diversità della spesa da ente a ente. In particolare, tra i parametri correttivi sono inclusi: l'ampiezza demografica; le caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane e le caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti,

impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale di cui all'articolo 9 per le Regioni con popolazione al di sotto di una determinata soglia da individuarsi con i decreti legislativi, a tenere conto nella determinazione del fabbisogno standard non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo alla presenza di zone montane - delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h*), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g*), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

CAPO III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera *a)*, numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

EMENDAMENTO

11.1

MERCATALI, BARBOLINI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, ADAMO, LUSI, VITALI, BIANCO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti

di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio

degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Art. 13.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in

relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

EMENDAMENTI

13.1

ADAMO, LUSI, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, VITALI, MERCATALI, BASTICO, D'UBALDO, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili pro capite in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».

13.2

BIANCO, MERCATALI, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, D'UBALDO, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: «e le città metropolitane» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante me-

dia e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

13.3

D'UBALDO, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI, BARBOLINI, ADAMO, LUSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni, le province e le città metropolitane di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

ARTICOLO 14 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15.

Approvato

(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*).

EMENDAMENTO

15.1

LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province

acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16.

Approvato

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

EMENDAMENTO

16.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «l'azione» a: «vincolate nella destinazione;» con le seguenti: «l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17.

Approvato

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 18.

Approvato*(Patto di convergenza)*

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

EMENDAMENTO

18.1

VITALI, ADAMO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO, BASTICO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni *standard* necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 22, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 19, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 de-

terminano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19.

Approvato

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

EMENDAMENTI

19.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

19.5

D'ALIA, PETERLINI, PINZGER

Respinto*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «beni da attribuire;» aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale».*

19.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «; introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti».*

19.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto*Al comma 1, la lettera a) dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «; introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui al comma 1 per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico».*

19.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al presente comma, che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico;».

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno *standard* in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi cor-

rettivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera *c)* vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*;

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*;

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21.

Approvato

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di

cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e*), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno *standard*, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e*), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *m*), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera *e*).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

EMENDAMENTO

21.1

MERCATALI, ADAMO, BARBOLINI, LUSI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, STRADIOTTO, BASTICO, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attra-

verso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio;».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) *deficit* infrastrutturale e *deficit* di sviluppo;
- d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programma-

zione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

EMENDAMENTO

22.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 2 alle parole: «da effettuare nelle aree sottoutilizzate» premettere le seguenti: «, intendendo per infrastrutture la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti», e aggiungere le seguenti: «, garantendo alle regioni del Meridione una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate,».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Norme transitorie per le città metropolitane)

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

- a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
- b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
- c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della provincia. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del *referendum* di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel *referendum* di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera *e)*, siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che prevede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.

EMENDAMENTO

23.1

D'UBALDO, INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO,
BARBOLINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e Reggio Calabria».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

*(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione)*

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo *status* dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto pre-

visto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere *b)* e *c)*, e del comma 6, lettera *d)*. La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

ORDINI DEL GIORNO

G24.100

CUTRUFO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B,

premesso che:

l'articolo 24 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

il predetto articolo, al comma 5, stabilisce che con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i criteri e i principi ivi elencati;

l'articolo 2 richiamato, recante oggetto e finalità della legge, stabilisce come limite temporale per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ventiquattro mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge in oggetto,

impegna il Governo:

a prevedere che i decreti legislativi recanti norme in materia di ordinamento di Roma Capitale, siano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

G24.100 (testo 2)

CUTRUFO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B,

premessò che:

l'articolo 24 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

il predetto articolo, al comma 5, stabilisce che con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i criteri e i principi ivi elencati;

l'articolo 2 richiamato, recante oggetto e finalità della legge, stabilisce come limite temporale per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ventiquattro mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge in oggetto,

impegna il Governo:

a prevedere che i decreti legislativi recanti norme in materia di ordinamento di Roma Capitale, siano adottati nel minor tempo possibile dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*) Accolto dal Governo.

G24.101

DE LILLO, GRAMAZIO, COSENTINO, D'UBALDO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1117-B, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premessò che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

premessò che l'articolo 24, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;

tenuto conto delle specificità della città di Roma concernenti lo straordinario afflusso di turisti e pellegrini, stimato nella misura di diversi milioni annui, nonché lo svolgimento di grandi eventi, quali quelli di natura religiosa legati alla presenza della Santa Sede, le manifestazioni politiche e sindacali, i vertici internazionali e gli eventi di natura culturale e sportiva;

considerate le difficoltà nel garantire i servizi di emergenza in concomitanza di tali eccezionali condizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria per Roma capitale.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

ARTICOLO 26 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli

enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ
PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27.

Approvato

*(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m*).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costitu-

zione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d*).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto

tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

EMENDAMENTI

27.1

VITALI, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di stabilità interno» con le seguenti: «di convergenza di cui all'articolo 18».

27.2

D'UBALDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, VITALI, LUSI, STRADIOTTO, BASTICO, INCOSTANTE, BIANCO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

27.3

STRADIOTTO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, D'UBALDO, ADAMO, LUSI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 28.

Approvato

(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria;

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

28.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. In allegato al Documento di programmazione economico finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.».

28.2

BARBOLINI, VITALI, ADAMO, LUSI, D'UBALDO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, BASTICO, MERCATALI, BIANCO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.».

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 27
APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

*Allegato B***Dichiarazione di voto del senatore Molinari
sul disegno di legge n. 1117-B**

Signor Presidente,

in dissenso dal mio Gruppo, esprimerò voto contrario al disegno di legge n. 1117-B (collegato) «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

Tre sono le motivazioni:

1. non c'è chiarezza sul costo della riforma;
2. non c'è evidenza di un suo inserimento in un disegno sistematico e condivisibile di attuazione complessiva degli articoli del rinnovato titolo V della Costituzione e di riordino istituzionale;
3. preoccupa per i destini delle Autonomie speciali la nuova previsione del comma 7 dell'articolo 27.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 1117-B. Em. 1.2, D'Ubaldo	220	219	008	089	122	110	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 2.7, Adamo e altri	238	237	008	098	131	119	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 2.9, Vitali e altri	239	238	007	100	131	120	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1117-B. ODG G2.100, Baldassarri	237	236	096	140	000	119	APPR.
5	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 7.1 (testo corretto), Incostante e altri	232	229	000	102	127	115	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 7.3, Adamo e altri	219	217	006	092	119	109	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 8.5, Incostante e altri	237	235	007	100	128	118	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 8.6 (testo corretto), Stradiotto e altri	239	237	001	107	129	119	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1117-B. Articolo 8	243	241	006	133	102	121	APPR.
10	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 11.1, Mercatali e altri	236	234	007	099	128	118	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 15.1, Lusi e altri	237	235	009	097	129	118	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 18.1, Vitali e altri	235	233	007	100	126	117	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0197 del 29-04-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 21.1. Mercatali e altri	238	236	009	097	130	119	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 23.1. D'Ubaldo e altri	240	238	010	099	129	120	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1117-B. Em. 28.2. Barbolini e altri	239	238	005	102	131	120	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1117-B. Votazione finale	248	247	087	154	006	124	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0197 del 29-04-2009 Pagina 1

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ADAMO MARILENA	F	F	F	A		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
ADERENTI IRENE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		F
ADRAGNA BENEDETTO			F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
AGOSTINI MAURO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	A	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	
AMATO PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
ANTEZZA MARIA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
ARMATO TERESA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F		A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
AUGELLO ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C					C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	F		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
BARELLI PAOLO		C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA		F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BELISARIO FELICE	F						F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO		C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0197 del 29-04-2009 Pagina 3

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	A	R	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
CINTOLA SALVATORE	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F
COLLINO GIOVANNI																F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI			C		C			C								F
CONTI RICCARDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	F
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	C	F	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
CUFFARO SALVATORE	A	A	A	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	
CURSI CESARE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	C		F	C			C	F	C	C	C	C		C	F
D'ALIA GIANPIERO	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A		C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE CASTRO PAOLO														F	F	A
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0197 del 29-04-2009 Pagina 4

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DE LILLO STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DELLA MONICA SILVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO							C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
DE SENA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIACOMO ULISSE	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
DI GIROLAMO NICOLA		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
DINI LAMBERTO													C	C		F
DI STEFANO FABRIZIO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		A
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	A												A
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
FLERES SALVO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A

Seduta N. 0197 del 29-04-2009 Pagina 7

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
MONTANI ENRICO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
MORANDO ENRICO	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
MORRA CARMELO	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F				F	F	A
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
MUSSO ENRICO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
NEGRI MAGDA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
NEROZZI PAOLO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	A	F	A	A		F
ORSI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F					C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO		F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
PASSONI ACHILLE	F	F	F	A	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
PETERLINI OSKAR	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
PICCONI FILIPPO		C	C	F									C	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A

Seduta N. 0197 del 29-04-2009 Pagina 9

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO																P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
SIBILIA COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	F			C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
TANCREDI PAOLO	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TONINI GIORGIO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
TORRI GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO	F	F	F	A	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	A
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
VERONESI UMBERTO	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	A

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caligiuri, Cantoni, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Contini, Davico, Dell'Utri, Ferrara, Alberto Filippi, Gallone, Gamba, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Menardi, Palma, Pera, Speziali, Tomassini e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, per attività della 2^a Commissione permanente; Armato, Caruso, Costa, Della Monica, De Sena, Fasano, Gentile, Leddi, Li Gotti, Lumia, Musso, Pisanu e Sarro, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Cabras, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bugnano, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Bernardini Rita, Amici Sesa, Argentin Ileana, Baretta Pier Paolo, Beltrandi Marco, Boccuzzi Antonio, Buttiglione Rocco, Calvisi Giulio, Capano Cinzia, Casini Pier Ferdinando, Cimadoro Gabriele, Consolo Giuseppe, Dal Lago Manuela, Farina Maria Antonietta, Ferranti Donatella, Ferrari Pierangelo, Fiano Emanuele, Franceschini Dario, La Loggia Enrico, Lehner Giancarlo, Mecacci Matteo, Motta Carmen, Paglia Gianfranco, Pepe Mario (PdL), Pisicchio Pino, Pittelli Giancarlo, Rao Roberto, Samperi Maria, Sbai Souad, Scelli Maurizio, Servodio Giuseppina, Sposetti Ugo, Stracquadanio Giorgio, Tenaglia Lanfranco, Turco Livia, Zamparutti Elisabetta

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare (1539)

(presentato in data 29/4/2009)

C.907 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Bianconi Laura

Disposizioni in merito alla responsabilità del medico (1536)

(presentato in data 28/4/2009);

Senatore Franco Paolo

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Asiago (1537)

(presentato in data 28/4/2009);

Senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno

Modifica dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di destinazione delle caserme inutilizzate e di contrasto del sovraffollamento delle carceri (1538)

(presentato in data 29/4/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Torri Giovanni

Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori

pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 29/04/2009).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

La 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: *Deputato Barbareschi ed altri. - «Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia» (1270) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1ª aprile 2009, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, che, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio stesso, nella riunione del 27 marzo 2009, ha deliberato l'aumento, con decorrenza dal 1ª maggio 2009, ad euro 18.000,00 di tutti i vitalizi il cui importo annuo è inferiore e l'elevazione, con decorrenza dal 1ª gennaio 2010, ad euro 24.000,00 di quelli concessi fino a tutto il 31 dicembre 2009.

Con lettere in data 16 aprile 2009, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Dizzasco (CO), Gazzo Veronese (VR), Fidenza (PR), Giffone (RC),

Pozzonovo (PD), Cassina de' Pecchi (MI), Ascoli Piceno e Castel Frenano (CH).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 aprile 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni, la relazione – relativa all'anno 2007 – sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni dal 1998 al 2006.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a, alla 7^a e alla 13^a Commissione permanente (*Doc. LXIV*, n. 1).

Interrogazioni

MONGIELLO, SERAFINI Anna Maria. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il paesaggio in Italia è storia e natura, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione Italiana ed è il risultato di una serie di fattori che tra terra, cielo, mare e opera dell'uomo hanno creato un equilibrio tra aspetti estetici e funzionali, nel caso delle piante di palme presenti sul territorio nazionale a causa di un'affezione dovuta a un insetto alieno si rischia, specie nelle regioni a maggior presenza di queste piante, come la Sicilia, una perdita rilevante anche a danno dell'uomo e delle relazioni che costruisce sopra quel territorio, come giardini, lungomare decorati, parchi urbani e altro ove si sono piantate migliaia e migliaia di palme;

il *Rhynchophorus ferrugineus*, meglio noto con il nome di punteruolo rosso della palma, dal 2007 ad oggi ha infettato e ucciso 11.700 palme *Phoenix canariensis* della regione Sicilia e infettato un numero di piante che raggiunge le 30.000 unità, per un danno che è stimato pari a circa un miliardo di euro;

il decreto ministeriale del 9 novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2008) stabilisce l'adozione di misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;

l'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate dal *Rhynchophorus ferrugineus*, prevede il coinvolgimento dei sindaci dei comuni nei quali è stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus*,

si chiede di sapere alla luce dei fatti esposti in premessa, quali misure e provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, anche di concerto con le autorità locali preposte, al fine di tutelare l'incolumità pubblica dei cittadini residenti nei territori dove è accertata la presenza dell'insetto e più in generale se non ritenga opportuno predisporre interventi di sostegno ai privati proprietari di piante attaccate dal punteruolo rosso delle palme.

(3-00713)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ADRAGNA, MARITATI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, sono un mezzo di ricerca della prova fondamentale per il contrasto al crimine organizzato, al terrorismo e ad altri delitti particolarmente gravi;

la Camera dei Deputati si appresta a discutere in Assemblea un disegno di legge di riforma della disciplina delle intercettazioni;

in ordine al tema delle intercettazioni, e soprattutto all'uso di esse da parte dell'autorità giudiziaria, si è aperto un ampio dibattito nel Paese;

la realizzazione delle operazioni di captazione è affidata dalle Procure della Repubblica a società private altamente specializzate, le quali assolvono quindi il delicato compito d'ausilio tecnico alle attività investigative, non disponendo gli uffici giudiziari di strutture proprie che possano garantire questo importante servizio;

le aziende che realizzano le operazioni di captazione rappresentano quindi una risorsa rilevante per la sicurezza, nella misura in cui dispongono di strutture caratterizzate da un elevato *standard* tecnologico, tale da garantire l'efficace svolgimento delle attività di intercettazione;

secondo quanto può evincersi dalle notizie di stampa, le società cui le Procure affidano tali attività vantano nei confronti dello Stato un credito pari a circa 450 milioni di euro, maturato nel corso degli anni passati. Si tratta di un importo la cui mancata o tardiva corresponsione rischia di compromettere la sopravvivenza stessa delle aziende in questione, con ricadute estremamente negative sul piano occupazionale per i circa 2.500 addetti del settore e con danni incalcolabili per il corretto funzionamento delle indagini giudiziarie;

questo stato di cose rischia di determinare il fallimento delle aziende di tutto il settore, con la contestuale perdita di conoscenze tecnologiche e professionalità di assoluto rilievo, apprezzate a livello internazionale. Tuttavia, a fronte di tale condizione, a quanto risulta agli interroganti, il Governo non ha ritenuto di dover attuare alcun intervento specifico per la salvaguardia del settore e per onorare i debiti contratti verso le aziende cui sono state affidate le operazioni captative;

tali società hanno annunciato che, a partire dal 28 aprile 2009, non avrebbero più dato corso a nuove attività di intercettazione richieste dall'Autorità giudiziaria, in quanto impossibilitate a svolgere il proprio lavoro;

l'annunciata interruzione delle operazioni di intercettazione rischierebbe quindi di compromettere numerose indagini in corso in materia di criminalità organizzata;

in particolare, i magistrati della procura distrettuale di Napoli hanno denunciato, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, il rischio che le indagini in materia di criminalità organizzata si blocchino in ragione dell'annunciata interruzione, da parte delle suddette società, delle attività di captazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tempestivamente iniziative volte a garantire il pronto pagamento delle spettanze dovute alle società cui è affidato lo svolgimento delle operazioni captative, anche al fine di impedire che tali aziende, impossibilitate a dare corso alle attività loro richieste, siano costrette a interrompere le operazioni;

quale sia la valutazione del Governo in ordine alla questione esposta in premessa.

(3-00714)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, CAFORIO. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (si veda il quotidiano «la Stampa» del 14 aprile 2009) che l'industria degli armamenti sarebbe tuttora uno dei comparti più fiorenti di tutta l'economia italiana ed avrebbe registrato tra il 2007 e il 2008 un aumento del volume d'affari pari al 222 per cento;

l'allegato B al «Rapporto annuale sui lineamenti di politica del Governo in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali d'armamento» per l'anno 2008 riporta l'elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo per la vendita di armamenti da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa;

la legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è stata modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148 la quale, pur mantenendo procedure di controllo sulle commesse provenienti da soggetti pubblici, ha tuttavia eliminato l'obbligo del «certificato d'uso finale delle armi», una misura prevista dal testo originale della legge 9 luglio 1990, n. 185 per evitare le cosiddette «triangolazioni», ovvero che armi vendute a Paesi non interessati dalla misura dell'embargo finiscano, attraverso questi, in destinazioni proibite;

per quanto concerne le industrie italiane del settore solo il 65 per cento degli ordinativi sarebbe costituito da commesse pubbliche e dunque assoggettato alle procedure di controllo previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

quali procedure di controllo siano attualmente previste al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni delle organizzazioni internazionali in materia di mercato degli armamenti soprattutto per quanto riguarda la quota di commesse destinate a soggetti non pubblici.

(4-01451)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00713, delle senatrici Mongiello e Serafini, sulle piante di palme infestate dall'insetto chiamato punteruolo rosso.

